



PROVINCIA DI
FERRARA



**Forum degli Appalti Pubblici
della Provincia di Ferrara 2006**

* * *

Programma del terzo incontro del 11 aprile 2006

**Terzo incontro
del 2006**

Il contenzioso nelle gare di appalto

Martedì 11 aprile 2006. Orario 9.30-13.00

Docente: *Avv. Andrea CORINALDESI* – avvocato in Bologna

Obiettivi

L'incontro ha l'obiettivo di affrontare il tema del contenzioso nelle gare d'appalto. In particolare verranno trattati i seguenti argomenti:

- Controversie relative al bando di gara
- Controversie relative all'aggiudicazione
- Controversie relative all'esecuzione del contratto
- Accordo bonario
- Arbitrato
- Risarcimento del danno nelle gare d'appalto

Si possono inviare quesiti sul tema al fax 051-6334128

Sede

Sala del Consiglio c/o Castello Estense, Ferrara

Iscrizione

La registrazione dei partecipanti dovrà avvenire per e-mail o fax qualche giorno prima dell'incontro. In quella sede verrà richiesto, ai nuovi partecipanti, di compilare una scheda di adesione al fine di potere abilitare tutti gli iscritti ai servizi compresi negli incontri di aggiornamento. Per gli Enti non iscritti al Forum la scheda di adesione si può scaricare dal sito www.quasap.it

Informazioni

Divisione QUASAP, sig.ra Emanuela Lancellotti e dott.ssa Anna Baldisserri, tel. 051-6337447, centralino 051-6334126.

NOTA BENE

SI COMUNICA CHE L'INCONTRO AVRA' INIZIO PUNTUALE

ALLE ORE 9.30



PROVINCIA DI FERRARA



Forum degli Appalti Pubblici della Provincia di Ferrara

*ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA PER LA PREVENZIONE DEL
CONTENZIOSO NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI*

Massime giurisprudenziali sulle prescrizioni del bando di gara

***Nota: per ciascuna massima è indicato un numero
progressivo di riferimento che viene richiamato nelle
precedenti schede dell'avv. Andrea Corinaldesi***

5 BIS

COMUNI E PROVINCE
Deliberazioni

LS 8 giugno 1990 n. 142 art. 53 1.

Qualora il segretario dell'ente locale renda illegittimamente il proprio parere ex art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142 (per esempio, perché privo di motivazione o perché emesso in violazione del dovere d'astensione, ecc.), si è in presenza di una mera irregolarità formale e non di un vizio di legittimità sostanziale del provvedimento finale, se risulta che il parere non abbia avuto alcuna concreta rilevanza sulla volontà dell'organo deliberante, in quanto esso è un atto endoprocedimentale e preparatorio e non ha efficacia "ex se" verso i terzi.

Consiglio Stato sez. V, 27 febbraio 1998, n. 219

Com. Cassina de' Pecchi e altro
c. Soc. Co.Ge.T.A.S. e altro

Foro amm. 1998, 445 (s.m.)
Cons. Stato 1998, I, 258 (s.m.)

Documento Appuntato n. 2 di 4

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse
interesse a ricorrere
aste e appalti

In un appalto pubblico, se il bando o la lettera d'invito non richiede alle imprese partecipanti alla gara la produzione di una documentazione reputata essenziale da norme nazionali o comunitarie, l'impresa non aggiudicataria può impugnare l'aggiudicazione unitamente al bando o alla lettera d'invito, deducendo l'illegittimità della "lex specialis" per aver consentito la partecipazione alla gara di imprese prive del necessario requisito.

Consiglio Stato sez. V, 27 febbraio 1998, n. 219

Com. Cassina de' Pecchi e altro
c. Soc. Co.Ge.T.A.S. e altro

Foro amm. 1998, 444 (s.m.)
Cons. Stato 1998, I, 258 (s.m.)

Documento Appuntato n. 3 di 4

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione
controlli

La p.a. appaltante non puo' escludere un'impresa partecipante da una gara d'appalto pubblico, assumendo che essa non ha prodotto un documento piu' o meno "essenziale", quando di quest'ultimo non sia fatto cenno alcuno nel bando o nella lettera d'invito, ne' tampoco puo' il giudice amministrativo, adito a seguito dell'impugnazione dell'esclusione, pretendere un siffatto adempimento in relazione ad un'interpretazione sostanzialistica del bando stesso.

Consiglio Stato sez. V, 27 febbraio 1998, n. 219

Com. Cassina de' Pecchi e altro
c. Soc. Co.Ge.T.A.S. e altro

Foro amm. 1998, 444 (s.m.)
Cons. Stato 1998, I, 258 (s.m.)

Documento Appuntato n. 4 di 4

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Servizi pubblici

LS 17 febbraio	1987 n.	80 art.	6	l.
LS 17 marzo	1995 n.	157		d.lg.

Anche prima dell'entrata in vigore del d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, era consentita la partecipazione a gare d'appalto per l'affidamento dei servizi pubblici pure ai consorzi di imprese, in virtu' del generale principio ex art. 6 l. 17 febbraio 1987 n. 80.

Consiglio Stato sez. V, 27 febbraio 1998, n. 219

Com. Cassina de' Pecchi e altro
c. Soc. Co.Ge.T.A.S. e altro

Foro amm. 1998, 444 (s.m.)
Cons. Stato 1998, I, 258 (s.m.)

6

OPERE PUBBLICHE

Appalto

LS 11 febbraio 1994 n. 109 art. 21 1.
LS 3 aprile 1995 n. 101 art. 7 d.l.
LS 2 giugno 1995 n. 216 1.

Nel caso in cui il bando di gara per l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria nulla disponga in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale, e' illegittima la determinazione di escludere dalla gara un'offerta giudicata tale col metodo dell'esclusione automatica prevista dall'art. 21 comma 1 bis l. 11 febbraio 1994 n. 109, aggiunto dall'art. 7 d.l. 3 aprile 1995 n. 101, conv. con modificazioni dalla l. 2 giugno 1995 n. 216.

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 28 settembre 1998, n. 520

Soc. I.Ge.Co.
c. Soc. G.D.M. lavori e altro

Cons. Stato 1998, I, 1436 (s.m.)

7

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione

E' illegittima la clausola del bando di gara o della lettera d'invito per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di tesoreria di un ente pubblico (nella specie di un ente locale), la quale preveda l'attribuzione, in sede di valutazione delle offerte, di un punteggio illimitato, e come tale prevalente, in guisa da rendere del tutto secondari gli altri parametri previsti (nella specie una siffatta modalita' di valutazione e' stata dettata per la voce di offerta concernente l'erogazione a favore dell'amministrazione di una somma di denaro, logicamente contrastante con la pronosticata gratuita del contratto).

Consiglio Stato sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1326

Banca Cariverona
c. Com. Vicenza e altro

Foro amm. 1999, 2102
Cons. Stato 1999, I, 1646 (s.m.)

CD JurisData - Giurisprudenza
Ricerca : (25D24 SENT 25M02 SENT 25Y1998 SENT 25N000000237 SENT 25P SENT
Archivi selezionati: Massime

8

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione
contenuto e durata

E' illegittima la clausola di un bando di gara che obbliga i concorrenti a promettere erogazioni liberali all'amministrazione committente.

T.A.R. Sicilia sez. I, Palermo, 24 febbraio 1998, n. 237

Sicilcassa
c. Com. Naro e altro

T.A.R. 1998, I, 1622

9

missione - Operatori socio assistenziali e Infermieri generici - Esclusione - Infermieri professionali - Ammissibilità.

Mentre il servizio di assistenza può essere svolto da operatori socio-assistenziali e da infermieri generici, il servizio infermieristico, in quanto strettamente collegato alla tutela della salute ed a prestazioni parasanitarie, può essere svolto esclusivamente da soggetti abilitati ed iscritti al relativo albo; pertanto, solo gli infermieri professionali hanno titolo alla partecipazione a gare per l'appalto di servizi di carattere precipuamente infermieristico.

(*) Le sentt. nn. 1803-1806 e 1809-1819 ordinano incumbenti; la sent. n. 1807 è motivata in fatto; le sentt. nn. 1808 e 1820 dichiarano la cessazione della materia del contendere; la sent. n. 1821 dispone l'interruzione del giudizio; la sent. n. 1822 riafferma principi pacifici in tema di inquadramento di dipendenti della Camera di commercio.

1824 — 21 ottobre 1997 — Pres. MARIUZZO, Est. FARINA — Gallelli (avv. Crea) c. Ministero pubblica istruzione ed altri (Avv.ra distr. Stato).

Decadenza dall'impiego - Assenza arbitraria - Superiore a quindici giorni - Legittimità della decadenza - Fattispecie.

È legittima la declaratoria di decadenza dall'impiego del dipendente che abbandoni il posto di lavoro per un periodo superiore a quindici giorni, senza attendere l'accettazione delle dimissioni volontarie da parte dell'Amministrazione (1).

(1) Cfr. T.A.R. Brescia 20 settembre 1994 n. 528, in questa Rassegna 1994, I, 4003.

TAR - LOMBARDIA - MILANO - SEZ III

1826* 21 ottobre 1997 — Pres. MARIUZZO, Est. FARINA — Soc. Pecora (avv. ti Andena e Fossati) c. Comune di Santa Cristina e Bissone (avv. Robecchi Majnardi) e Soc. Traversa Calcestruzzi (avv. Bertone).

Contratti della P.A. - Bando - Prescrizioni a pena di esclusione - Contrasto con principi di ragionevolezza e ampia partecipazione - Illegittimità.

Il rigore formalistico contenuto nelle prescrizioni del bando di gara per l'appalto di opera pubblica da osservare a pena di esclusione, deve in ogni caso essere rapportato ai principi di ragionevolezza e a quelli di libera e ampia partecipazione, nonché alla necessità di non aggravare inutilmente il procedimento concorsuale in assenza di specifiche esigenze manifestate dall'Amministrazione; pertanto, nel caso in cui non sia riscontrabile, a fondamento dell'inserimento della prescrizione a pena di esclusione, una particolare esigenza dell'Amministrazione che giustifichi, sotto il profilo teleologico, la grave conseguenza della non ammissione alla gara in caso di inosservanza, è illegittimo il provvedimento di esclusione, risolvendosi il mancato rispetto delle formalità così prescritte in una mera irregolarità sanabile (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, V Sez., 30 giugno 1995 n. 936 e 7 settembre 1995 n. 1277, in Cons. Stato 1995, I, 793 e 1218, nonché T.A.R. Pescara 6 luglio 1996 n. 441 e T.A.R. Bologna, I Sez., 11 ottobre 1996 n. 407, in questa Rassegna 1996, I, 3312, e 4550.

(*) La sent. n. 1825 riafferma principi pacifici in tema di differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori da parte di dipendenti di U.S.L.

10

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

LS 17 marzo 1995 n. 157 art. 11 d.lg.
CE 18 giugno 1992 n. 50/92 art. 26 Dir.Cons.

Il bando di gara che non ammetta la partecipazione sia delle Ati costituite sia di quelle costituende è in contrasto con l'art. 11, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, e con l'art. 26 par. 1, direttiva 92/50 Cee, il quale vieta che l'ordinamento statale possa imporre alle imprese offerenti particolari vesti giuridiche (mentre ciò può essere richiesto all'aggiudicataria).

T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 14 aprile 2003, n. 1939

Soc. Servizi informaz. territoriale e altro c. Prov. Brindisi

Foro amm. TAR 2003, 1372 (s.m.)

10
Bis

Tar Lazio - Sezione I-bis
Sentenza del 9 agosto 2002, n. 200207088
(Presidente: Mastrocola - Estensore: Politi)

FATTO

Esponde preliminarmente l'impresa ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione alla gara indetta dall'Amministrazione della Difesa per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di due capannoni presso la Scuola di Fanteria di Cesano.

Precisa, al riguardo, che il bando di gara, ai fini della qualificazione, espressamente definiva come «prevalente» la categoria OG1 per la classifica II; venendo peraltro indicata anche altra categoria - OG11 - per un importo pari a lire 615.278.688 (la *lex specialis* non recando tuttavia alcuna indicazione circa la necessità della qualificazione anche in tale ultima categoria).

Pur in possesso della qualificazione nella prescritta categoria OG1 (ed avendo dichiarato di voler subappaltare i lavori relativi all'altra categoria, OG11), la ricorrente Ibeco veniva nondimeno esclusa dalla partecipazione alla gara *de qua*, in quanto non in possesso di specifica qualificazione (anche) nella categoria scorporabile da ultimo indicata.

Affida parte ricorrente le doglianze dedotte avverso l'impugnata determinazione di esclusione ad un unico ancorché articolato - argomento di censura, concernente:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, VII comma, della l. 11 febbraio 1994 n. 109; violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del Dpr 25 gennaio 2000 n. 34; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, I comma, lett. g), 72, IV comma, 73, 74, II comma, e 95, I comma, del Dpr 19 dicembre 1999 n. 554; violazione e falsa applicazione dell'art. 18, III comma, della l. 19 marzo 1990 n. 55; violazione delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 182.400.93 del 1° marzo 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 3, II comma, della l. 11 febbraio 1994 n. 109; violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400; violazione dei principi generali e delle regole in materia di qualificazione agli appalti di lavori pubblici; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.

A fondamento della disposta esclusione, sostiene la Stazione appaltante - con tesi non condivisa dalla parte ricorrente - che non possano formare oggetto di subappalto le categorie di opere generali (distinte sotto l'acronimo "OG") di cui all'Allegato A del Dpr 34 del 2000; argomentando, in proposito, che siffatta estensione sarebbe stata operata dal Dpr 554/99, in aggiunta alla previsione già dettata dall'art. 13, VII comma, della l. 109 del 1994.

Afferma invece parte ricorrente che il principio desumibile dalla coordinata lettura delle disposizioni di cui ai Dd.Pp.Rr. 554/99 e 34/00 è sostanziato dalla unicità e sufficienza della qualificazione, da parte dell'impresa che abbia chiesto di partecipare ad una pubblica gara, nella categoria indicata come «prevalente» (rappresenta-

ta, con carattere di unicità, da quella i cui lavori presentino, rispetto all'oggetto dell'appalto, il maggiore importo); per le altre eventuali categorie - sia generali, che speciali - vigendo, conseguentemente, il principio della scorporabilità e/o della subappaltabilità (non ricorrendo, in proposito, alcun obbligo, bensì una mera facoltà, in capo all'impresa partecipante, di provvedere essa stessa, direttamente, alla realizzazione dei lavori ad esse relativi).

In buona sostanza:

- se la qualificazione nella categoria prevalente indicata nel bando di gara abilita l'impresa ad eseguire tutte le lavorazioni ulteriori, diverse dalla prevalente;

- le ulteriori lavorazioni di cui sopra, per le quali sia prescritta la «qualificazione obbligatoria» e per le quali ricorrano le condizioni di cui al II comma dell'art. 74 del Dpr 554/99, non possono essere eseguite direttamente dall'impresa qualificata nella sola categoria prevalente, ma debbono essere subappaltate ad impresa in possesso della necessaria qualificazione.

Nel sostenere, alla stregua di quanto precedentemente riportato, la piena fungibilità fra subappaltabilità delle lavorazioni diverse dalla prevalente indicata nel bando di gara e scorporabilità delle medesime (intesa come affidabilità ad imprese mandanti associate in senso verticale) - come peraltro sarebbe dato argomentare anche da interventi interpretativi del Ministero dei Lavori Pubblici - esclude parte ricorrente che l'Amministrazione procedente abbia fornito una corretta interpretazione delle disposizioni di cui al VII comma dell'art. 13 della l. 109 del 1994; conseguentemente sottolineando l'illegittimità dell'avversata determinazione di esclusione, che si fonderebbe, appunto, su un'operazione ermeneutica del tutto inconfondibile.

In particolare, viene decisamente confutato che il divieto di subappalto di cui al citato art. 13 sia suscettibile di interpretazione estensiva con riferimento a tutte le categorie di opere generali indicate nell'Allegato A al Dpr 34 del 2000; attesa la portata rigidamente tassativa della norma in questione. Insiste conclusivamente la parte ricorrente - preliminarmente sottolineando l'interesse a ricorrere anche in capo all'Associazione dei costruttori edili di Roma e Provincia - Acer (assumendosi, al riguardo, che una non corretta interpretazione delle norme di qualificazione alle pubbliche gare integri la presenza di un potenziale *vulnus* per l'intera categoria rappresentata) - per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze; invocando la reiezione dell'impugnativa.

Non si è invece costituita in giudizio, ancorché evocata, la controinteressata Impresa Ferdinando Cicchetti.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 luglio 2002.

DIRITTO

1. Deve innanzi tutto disattendersi l'eccezione di improcedibilità del gravame, dall'Avvocatura dello Stato

dedotta con riferimento ad un'asserita volontà dell'Amministrazione intimata di non dare ulteriormente corso all'esecuzione del rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione della procedura di gara con il presente mezzo di tutela avversata.

Siffatta eccezione, infatti, non si dimostra assistita da concludenti rilievi documentali atti ad asseverare le affermazioni della difesa erariale, segnatamente per quanto concerne la presenza di effettive effusioni determinative con le quali la precedente Amministrazione della Difesa abbia effettivamente manifestato l'intendimento di non dare ulteriore corso al rapporto contrattuale.

D'altro canto, anche siffatta determinazione - si ribadisce, documentalmente indimostrata, alla stregua degli atti depositati in giudizio - ove effettivamente adottata, non avrebbe comunque reagito sugli atti della procedura di selezione oggetto della presente impugnativa (i quali avrebbero potuto essere rimossi solo a seguito dell'esercizio di un potere di autotutela esercitato nelle forme al riguardo previste dall'ordinamento); per l'effetto dovendosi escludere che l'interesse alla coltivazione del gravame sia - allo stato - venuto meno.

2. Quanto sopra preliminarmente puntualizzato, va poi sottolineato, ad integrazione di quanto specificato in narrativa, che la motivazione contenuta nell'avversato provvedimento di esclusione dalla gara in precedenza indicato, è rappresentata:

- dall'affermata qualificazione della Categoria OG11 quale «categoria generale con qualificazione obbligatoria», così come indicato nella Tabella Allegato A al Dpr 34 del 2000;

- dalla conseguente non autorizzabilità al subappalto per la categoria suindicata, in quanto superante il 15% dell'importo totale dell'appalto, «così come specificato dal Dpr 554/99 che ha esteso tale divieto anche alle categorie generali così come indicato nell'art. 13 della legge 109/94».

3. Quanto sopra puntualizzato, la decifrazione del *thema decidendum* all'attenzione del Collegio proposto dalla presente impugnativa necessariamente transita attraverso una compiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Viene in primo luogo in considerazione la disposizione di cui al VII comma dell'art. 13 della l. 11 febbraio 1994 n. 109, alla stregua della quale:

- qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari;

in tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti essendo tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

L'art. 72 del Dpr 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della l. 22 febbraio 1994 n. 109) ha quindi stabilito che:

- ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate (I comma);

- per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte (II comma);

- per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità (III comma);

- si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3:

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;

b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;

e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;

f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;

i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;

l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;

m) l'armamento ferroviario;

n) gli impianti per la trazione elettrica;

o) gli impianti di trattamento rifiuti;

p) gli impianti di potabilizzazione.

Secondo quanto reso palese dal IV comma del sopra riportato art. 72 Dpr 554/99, le «strutture, impianti ed opere speciali» per le quali l'art. 13, VII comma, della l. 109/94 nega la subappaltabilità, demandandone la realizzazione esclusivamente all'aggiudicatario dell'appalto, sono quelle elencate dalla disposizione in esame; al riguardo correndo l'obbligo di interrogarsi:

- se l'individuazione in tale misura effettuata dal regolamento attuativo abbia carattere tassativo; e, conseguentemente esaustivo relativamente alle fattispecie non subappaltabili;

- ovvero se, come sostenuto dalla Stazione appaltante, una diversa ricostruzione sistematica della disciplina al-

l'esame possa condurre a considerazioni del tutto difformi.

Viene, al riguardo, in considerazione il contenuto della Tabella A allegata al Dpr 25 gennaio 2000 n. 34, adottato in attuazione dell'art. 8, II comma, della l. 109/94 (il quale ha demandato ad «apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, sentito il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari» (istituzione di «un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 Ecu, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi»).

L'art. 30 del citato Dpr 34/00 ha, in particolare, previsto che la stazione appaltante debba indicare, nel bando di gara:

a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;

b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A e l'articolo 3, comma 4; intendendosi come «prevalente» la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento;

c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.

La menzionata Tabella A allegata al Decreto ora in rassegna ha, quindi, operato una declaratoria delle categorie di opere generali e di opere speciali (rispettivamente distinte con gli acronimi "OG" e "OS"), individuando per ciascuna di esse - progressivamente numerate con riferimento a raggruppamenti omogenei di opere - il contenuto delle relative lavorazioni.

Che, invero, il sistema delineato dalla l. 109 del 1994, nonché dai Dd.Pp.Rr. 554 del 1999 e 34 del 2000 implichi, come dall'amministrazione sostenuto con l'avversata determinazione, l'obbligatoria qualificazione dell'impresa partecipante ad una pubblica gara in tutte le categorie di opere generali (OG), indipendentemente dall'espressa qualificazione di una di esse come «prevalente» operata dal bando di gara, è invero affermazione che non trova alcun compiuto riscontro normativo.

L'art. 73, I comma, del Dpr 554/99, infatti, prevede che «nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare»; ulteriormente soggiungendo che, «nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperi-

ta con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata» (dovendosi intendere per «categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento»).

Indicazione normativa, quella ora riportata, che trova un coerente riscontro dispositivo con riferimento alla previsione di cui al I comma del successivo art. 95, in base alla quale «l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente».

E, del resto, anche il III comma dell'art. 18 della l. 19 marzo 1990 n. 55 (come modificato ai sensi dell'art. 231 del Dpr 21 dicembre 1999 n. 554) ha stabilito che «il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto».

È ben vero che l'ultimo periodo delle «premesse» all'Allegato A al Dpr 34 del 2000 espressamente sancisce che «le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatrici se prive delle relative adeguate qualificazioni».

Ma è altrettanto vero che siffatta disposizione non può essere letta nel senso che, per tutte le categorie generali (OG) alle quali, nella citata tabella di corrispondenza, viene attribuito il carattere di «qualificazione obbligatoria», sia necessario il possesso della relativa qualificazione da parte dell'impresa partecipante, anche ove diverse dalla categoria indicata come «prevalente» dal bando di gara: la disposizione in esame non dimostrandosi suscettibile di interpretazione se non in coordinamento con le indicazioni normative di cui ai riportati artt. 73 e 95 del Dpr 554 del 1999, alla stregua delle quali - come si è avuto modo di rilevare - il mancato possesso della qualificazione in una delle categorie di lavori diverse dalla prevalente, necessariamente implica la scorporabilità e/o la subappaltabilità delle relative opere da parte dell'aggiudicatario.

4. Ciò posto, la tesi sostenuta dalla resistente Amministrazione non appare condivisibile neppure laddove si intendesse accedere ad un'interpretazione della normativa regolamentare introdotta dal Dpr n. 34 del 2000 sulla base di un criterio di specialità.

Ciò in quanto, pur essendo tale regolamento dedicato specificamente al sistema di qualificazione delle imprese, in realtà esso non affronta *ex professo* la questione della necessità o meno della qualificazione nelle categorie non prevalenti ai fini della partecipazione alle gare; piuttosto limitandosi a regolare - oltretutto in una premessa alla tabella di conversione delle categorie del vecchio Albo Nazionale dei Costruttori e quelle del nuovo sistema - il diverso problema della eseguibilità dei relativi lavori da parte delle imprese aggiudicatrici.

È dunque, a ben vedere, proprio la disciplina dettata dal Dpr n. 554 del 1999 l'unica ad affrontare specificamente ed esaustivamente la tematica della qualificazione, sicché le sue disposizioni in materia devono considerarsi prevalenti su quelle del Dpr n. 34 del 2000 non solo in base al criterio cronologico della successione nel tempo delle norme - che agisce, nel caso, a favore del Dpr n. 554 del 1999 (il quale, pur se adottato in data anteriore al Dpr n. 34 del 2000, è entrato in vigore successivamente ad esso) - ma anche perché costituiscono l'unica disciplina compiuta e sistematicamente coerente espressa dall'ordinamento sulla specifica problematica in esame.

Né, secondo il Collegio, potrebbe - al fine di ricomporre in un'unica coerente disciplina le norme in esame - farsi luogo all'integrazione delle due normative.

Ciò in quanto il Dpr n. 34 del 2000 esprime, seppure implicitamente, un sistema di qualificazione legato concettualmente al previgente sistema dell'Albo Nazionale dei Costruttori ed improntato al principio della necessità della qualificazione, oltre che per la categoria prevalente, anche per quelle - e sono quasi tutte - individuate quali specializzate.

Diversamente, il Dpr n. 554 del 1999 introduce espressamente un regime più elastico e «aperto» alla partecipazione di un più alto numero di imprese, richiedendo unicamente la qualificazione per la categoria prevalente, con conseguente possibilità per le imprese in possesso di tale qualificazione di eseguire direttamente anche le ulteriori lavorazioni con riferimento alle quali, invece, difettano delle relative qualificazioni.

Trattasi, in sostanza, di discipline regolamentari ispirate a finalità diverse e creatrici di sistemi di partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici rispondenti a logiche diverse, che non possono trovare ragionevole composizione in esito ad un procedimento di integrazione delle discipline.

Altrimenti opinandosi, verrebbe ad introdursi una fattispecie di derogabilità, ad opera del testo regolamentare di cui al Dpr 34/00, rispetto all'omogeneo quadro normativo emergente dal complesso di disposizioni introdotte dalla l. 109 del 1994 e specificate dal regolamento attuativo ex Dpr 554 del 1999: ipotesi, questa, non solo logicamente inconfigurabile, ma viepiù non assistita da alcun conforto testuale che induca a ritenere giustificata siffatta conclusione.

5. Le indicazioni ritraibili dal complesso normativo in rassegna - quantunque non caratterizzato da quella chiarezza ed univocità dispositiva che sarebbe stato invece lecito attendersi con riferimento ai requisiti di qualificabi-

lità delle imprese partecipanti a pubbliche gare d'appalto vengono, alla stregua di quanto si è avuto precedentemente modo di sottolineare, a confermare in buona sostanza l'orientamento in giurisprudenza maturato sotto il vigore delle disposizioni di cui al Dlgs 19 dicembre 1991 n. 406: per cui, nel caso in cui sussistano opere rientranti in più categorie, la regola generale è data dalla sufficienza dell'iscrizione all'ora soppresso Albo Nazionale dei Costruttori nella categoria prevalente, derogabile solo in presenza di espressa - ed adeguatamente motivata - volontà della precedente Amministrazione di richiedere siffatta iscrizione anche nelle altre categorie (altrimenti scorporabili) di lavori (cfr., in termini, Cons. Stato: sez. V, 11 gennaio 2002 n. 130 e 5 marzo 2001 n. 1248; sez. VI, 15 febbraio 2001 n. 805). Nel rilevare come, quanto alla dedotta vicenda contenziosa, il bando di gara espressamente prevedesse, quanto alle lavorazioni di cui si compone l'intervento da appaltare (punto 3.5):

- quale categoria prevalente la categoria OG1, per un importo di lire 897.949.762, pari ad € 483.752,35;

- quale «altra» categoria (impianti tecnologici) la OG11, per un importo di lire 615.278.688, pari ad € 317.764,92;

deve conclusivamente escludersi la legittimità dell'avversato provvedimento di esclusione dell'odierna ricorrente, attesa la dimostrata qualificazione della stessa nella summenzionata categoria prevalente OG1, e la conseguente subappaltabilità e/o scorporabilità degli interventi relativi alla rimanente categoria OG11 alla stregua di quanto in precedenza rilevato: sì da escludersi la rilevanza, ai fini dell'ammissione alla gara in esame, del possesso della qualificazione anche in siffatta ultima categoria.

6. Il ricorso, nei limiti di quanto precedentemente osservato dal Collegio, merita accoglimento; per l'effetto imponendosi l'annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione (ma non anche del bando di gara, la cui interpretazione *secundum legem* consente - avuto riguardo alla corretta enucleazione delle categorie di lavori in esso contenute, nonché all'individuazione del carattere di prevalenza di una di esse, con le conseguenze a tale indicazioni ricongiungibili in ordine ai requisiti di qualificazione - di escludere la presenza di profili autonomamente inficianti le disposizioni della *lex specialis* della procedura di selezione *de qua*).

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di lite.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I-bis - accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Ministero della Difesa - VIII Direzione del Genio Militare - datato 21 gennaio 2002 e 31 gennaio 2002, prot. 409, di esclusione della ricorrente Spa Ibeo dall'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di due capannoni nella Scuola di Fanteria di Cesano.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Banca dati di giurisprudenza

Torna indietro - Nuova ricerca - © copyright - record n. 14511

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 19 ottobre 2004, n. 6701 - Pres. Trotta, Est. Leoni - Ministero della Difesa (Avv. Stato Linda) c. Ibeco S.p.a. e Acer (Avv. Barberis) - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, n. 7088/02) *(sull'applicabilità del divieto di subappalto ex art. 13, comma 7, della L. n. 109 del 1994 alle sole opere speciali e non a quelle di categoria generale e sull'illegittimità dell'esclusione di una impresa che, pur avendo la qualificazione nella categoria prevalente, non possedeva anche quella in altra categoria generale).*

1. Contratti della P.A. - Gara - Qualificazione - Distinzione tra opere generali ed opere speciali - Nozione delle due categorie - Individuazione.

2. Contratti della P.A. - Gara - Qualificazione - Possesso della qualificazione nella categoria prevalente - Possibilità da parte dell'aggiudicataria di eseguire direttamente o subappaltare le opere rientranti nella categoria generale - Sussiste - Divieto di subappalto ex art. 13, comma 7, della L. n. 109 del 1994 - Riguarda le sole opere speciali e non quelle di categoria generale.

3. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Di impresa che, pur essendo in possesso di qualificazione nella categoria prevalente (OG1), non abbia la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 - Illegittimità - Ragioni.

1. Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, occorre distinguere fra opere generali ed opere speciali; le prime sono caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, mentre le seconde (opere specializzate) sono quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativi dell'opera, necessitano di una particolare specializzazione o professionalità.

2. L'art. 74 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 prevede la possibilità dell'impresa aggiudicataria, in possesso della qualificazione in categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le lavorazioni se in possesso delle adeguate qualificazioni o subappaltare dette lavorazioni a imprese in possesso delle relative qualificazioni, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 7, della L. n. 109 del 1994. La norma in questione sembra, quindi, indicare che le opere generali sono sempre subappaltabili, salvo il divieto di cui all'art. 13, comma 7, della L. n. 109 del 1994, ma detto limite si riferisce testualmente alle sole opere speciali e non alle opere di categoria generale (qual è, in particolare, la OG11 - Impianti tecnologici - inserita nell'all. A al D.P.R. n. 34 del 2000 espressamente fra le categorie di opere generali) (1).

3. E' illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto perchè l'impresa interessata non era in possesso di qualificazione nella categoria scorporabile OG11, indicata nel bando in aggiunta alla categoria prevalente OG1, sotto il profilo che il divieto di subappalto delle categorie scorporabili imposto dall'art. 13, comma 7, della L.n. 109 del 1994 si applicherebbe a tutte le categorie generali (qual è la categoria OG11). In presenza infatti di più opere speciali, il divieto di subappalto previsto dall'art. 13, co. 7, della L. n. 109 del 1994, si applica alle sole opere altamente specializzate (indicate dal bando come scorporabili), le quali hanno singolarmente valore superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori, senza bisogno che, qualora vi siano altre categorie altamente specializzate, anche le altre singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo dell'intervento.

(1) Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 3 aprile 2003, n. 1716, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds6_2003-04-03.htm (sui presupposti per l'applicabilità del divieto di subappalto previsto dall'art. 13, comma 7°, L. n. 109/94).

Documenti correlati:

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II, sentenza 29-12-2003, n. 13308, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tar Lazio2_2003-12-29.htm (il possesso della categoria generale OG11 non può surrogare la categoria specialistica

espressamente prevista dal bando).

TAR VENETO, SEZ. I, sentenza 1-8-2002, n. 3837, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarveneto_2002-08-01.htm (è illegittima l'esclusione di una impresa che abbia dimostrato di essere in possesso della categoria OG11, nel caso in cui il bando preveda il possesso delle categorie OS28 ed OS30).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2004-10-19.htm



* Inizio pagina

LexItalia.it

10 WATER

Banca dati di giurisprudenza

Torna indietro - Nuova ricerca - © copyright - record n. 5010

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II - sentenza 29 dicembre 2003, n. 13308 - Pres. La Medica, Est. Giordano - G.E.I.M. - Generali Elettro Impianti s.r.l. (Avv.ti Napolitano, De Cilla e Di Paolo) c. Comune di Roma (Avv. Graziosi) e Gruppo Sette s.r.l. (n.c.) - (respinge). **(il possesso della categoria generale OG11 non può surrogare la categoria specialistica espressamente prevista dal bando).**

1. Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento di lavorazioni specialistiche - Possesso della prescritta specifica categoria di qualificazione - Necessità.

2. Contratti della P.A. - Gara - Idoneità tecnica - Va comprovata tramite l'apposita categoria specialistica richiesta dal bando - Possesso della iscrizione nella categoria generale OG11 - Non può surrogare la iscrizione richiesta dal bando.

1. Qualora determinate lavorazioni specialistiche siano espressamente previste dai bandi di gara quali parti dell'intervento da realizzare, esse non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatrici che risultino prive delle relative, adeguate qualificazioni prescritte come obbligatorie (1).

2. Il possesso dell'iscrizione nella categoria generale OG11 non consente l'esecuzione delle lavorazioni proprie di una particolare categoria specialistica (nella specie, la categoria OS5), ove quest'ultima sia espressamente ed esclusivamente richiesta, come indispensabile, dal bando di gara; legittimamente, pertanto, l'amministrazione appaltante esclude dalla gara una impresa che non possiede la categoria specialistica prevista dal bando, non essendo questa surrogabile con la categoria OG11 (1).

(1) Ha osservato in particolare il TAR Lazio che la normativa applicabile alla fattispecie (L. 11 febbraio 1994, n. 109) non consente che opere, per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, siano affidate a soggetti privi delle relative qualificazioni specialistiche.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2002, n. 5976, in Foro amm. CDS 2002, 2482, secondo cui l'all. A d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, recante il regolamento per l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici dispone chiaramente che il candidato che voglia eseguire lavorazioni impiantistiche del tipo di quelle specializzate OS30, quando rappresentino una porzione significativa dell'opera nel suo complesso e siano dote di autonoma rilevanza rispetto alle alte tipologie di lavorazioni, deve possedere la qualificazione nella predetta categoria per classifiche adeguate agli importi da realizzare.

V. nello stesso senso anche da ult. Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760, in questa Rivista n. 11/2003, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2003-6760.htm (secondo cui è legittima l'esclusione da una gara per la quale è richiesta una qualificazione per le categorie OS28 e OS30 di una impresa che disponga della categoria OG11).

V. tuttavia in senso opposto TAR Veneto, Sez. I, 1 agosto 2002, n. 3837, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarveneto_2002-08-01.htm (secondo cui è illegittima l'esclusione di una impresa che abbia dimostrato di essere in possesso della categoria OG11, nel caso in cui il bando preveda il possesso delle categorie OS28 ed OS30).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlazio2_2003-12-29.htm



* Inizio pagina

LexItalia.it

Banca dati di giurisprudenza

Torna indietro - Nuova ricerca - © copyright - record n. 40

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - Sentenza 30 ottobre 2003, n. 6760 - Pres. Elefante, Est. Branca - Provincia di Padova (Avv.ti Ozzola e Pata) c. Impresa Corteggiano Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Cancrini e Piselli) e Impresa Costruzioni Rampazzo di Rampazzo Renzo s.n.c. (Avv.ti Ferretti e Casella) - (annulla T.A.R. Veneto, Sez. I, 1 agosto 2002 n. 3837, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarveneto_2002-08-01.htm). **(è legittima l'esclusione da una gara per la quale è richiesta una qualificazione per le categorie OS28 e OS30 di una impresa che disponga della categoria OG11; l'Autorità di vigilanza non ha il potere di emanare criteri o direttive concernenti il sistema della qualificazione delle imprese).**

1. Contratti della P.A. - Gara - Qualificazione delle imprese - Qualificazione richiesta dal bando per le categorie OS28 e OS30 di cui all'Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 - Impresa che sia sprovvista di tali qualificazioni - Esclusione - Va disposta - Circostanza che l'impresa disponga di quella per la categoria OG11 - Irrilevanza.

2. Lavori pubblici - Autorità di vigilanza sui LL.PP. - Poteri - Potere di vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese - Ex art. 4, comma 4, lett. i) della legge n. 109/1994 - Limiti - Individuazione - Emanazione di criteri o direttive concernenti il sistema della qualificazione delle imprese - Impossibilità.

1. Alla stregua del quadro normativo offerto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, dall'art. 18 del d.P.R. n. 34 del 2000 e dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge n. 109/94), deve ritenersi legittima l'esclusione dalla gara per un appalto di opere pubbliche, per le quali il bando richieda il possesso della qualificazione per opere delle categorie OS28 e OS30 di cui all'Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, di una impresa che sia sprovvista di tali qualificazioni ma che disponga di quella per la categoria OG11 (1).

2. La potestà di "vigilanza sul sistema di qualificazione" delle imprese, attribuita all'Autorità dall'art. 4, comma 4, lett. i) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non ha contenuto indeterminato, ma deve essere esercitata nelle forme indicate dall'art. 14 del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, che rappresenta la fonte regolamentare precipuamente destinata a disciplinare, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 109 cit., il sistema delle qualificazioni. Ne consegue che l'attività di vigilanza non può manifestarsi nella emanazione di criteri o direttive concernenti il sistema della qualificazione delle imprese, sia perché il conferimento di tale potestà avrebbe dovuto essere esplicitato con indicazione dell'ambito di intervento nella stessa sedes materiae nella quale si sono definite le forme della vigilanza, sia perché la legge n. 109 del 1994, art. 8, demanda la disciplina dei requisiti necessari per la qualificazione al Regolamento n. 34 del 2000, che li enuncia nel Titolo III, sulla cui osservanza, come si visto, l'Autorità deve vigilare, senza alcun potere di integrazione o interpretazione adeguatrice.

(1) Come si dà atto nella parte motiva della sentenza in rassegna, in senso opposto si era in passato espressa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale, nella determinazione 7 maggio 2002 n. 8 in particolare, affrontando in maniera più approfondita il problema, si era pronunciata in favore della ammissibilità alle gare delle imprese prive della qualifica specifica in OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30, benché espressamente richiesta, se la concorrente possedesse la qualificazione OG11.

Tale avviso era stato poi ribadito nella determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002 (riportata in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/private/index/autvigllpp_2002-10-16.htm) sub E).

Come si dà atto lealmente nella motivazione della sentenza in rassegna, in passato la questione in esame era stata già sottoposta alla Sezione V, la quale aveva assunto in proposito due orientamenti non coincidenti.

Con la sent. n. 5976 del 30 ottobre 2002 si era affermato che in presenza di una lex specialis che richieda la qualificazione per OS28 e OS30, il difetto del requisito specifico non possa essere sanato con la qualificazione per OG11, argomentando dal divieto emergente dal combinato disposto di cui all'art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e all'art. 74, comma 2 del d.P.R. n. 544 del 1999.

Con la più recente sentenza n. 2857 del 26 maggio 2003, si era pervenuti, invece, alla conclusione opposta, prevalentemente sulla base della conformità dei provvedimenti impugnati all'orientamento espresso, sul punto della equivalenza delle due qualificazioni, dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui si accennato più sopra.

Aderendo all'orientamento espresso con la prima sentenza, che viene meglio precisato, la Sez. V, con la decisione in rassegna, ha annullato T.A.R. Veneto, Sez. I, 1 agosto 2002 n. 3837, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarveneto_2002-08-01.htm (la quale aveva affermato invece che è illegittima l'esclusione di una impresa che abbia dimostrato di essere in possesso della categoria OG11, nel caso in cui il bando preveda il possesso delle categorie OS28 ed OS30).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2003-6760.htm



* Inizio pagina

Giustizia Amministrativa
[on line]

GIURISPRUDENZA

n. 8 - 2004 © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza sospensiva 10 agosto 2004 n. 3868

Contratti - opere - gara - lavori di manutenzione impianto di climatizzazione - requisiti di partecipazione alla gara - bando che chiede qualificazione in impianti di termoregolazione (categoria OS28) e opere relativi ad impianti elettrici (categoria OS30) - Sostanziale equivalenza della qualificazione per OG11 (impianti tecnologici) - esclusione di impresa esclusa carente di OS 28 e OS 30, ma in possesso di OG11 - tutela cautelare - rigetto.

Contratti - opere - esclusione per difetto di requisito di partecipazione - fattispecie di lavori di manutenzione impianto di climatizzazione - danno risarcibile - conseguenze - irreparabilita' - esclusione - tutela cautelare dell'impresa esclusa - rigetto.

Vedi anche: T.A.R. PUGLIA - BARI - Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 410

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Registro Ordinanza:3868/04
Registro Generale:6361/2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

composto dai Signori:
Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Est.
Cons. Giuseppe Farina
Cons. Aldo Fera
Cons. Michele Corradino
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:
GUASTAMACCHIA S.P.A. rappresentato e difeso da: Avv. VITO PETRAROTA con domicilio eletto in Roma
VIA SESTO RUFO N. 23 presso STUDIO MOSCARINI

contro

COMUNE DI BARI rappresentato e difeso da: Avv. RENATO VERNA Avv. ROSSANA LANZA con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA N.79 presso ROBERTO CIOCIOLA e nei confronti di DIR.DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI BARI

per l'annullamento,
dell'ordinanza del TAR PUGLIA - BARI: Sezione I n. 410/2004 , resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. GIUSTIZIA;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

(1) COMUNE DI BARI

Udito il relatore Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi , altresì, per le parti gli avvocati V. Petrarota e R. Ciociola su delega dell'avvocato R. Lanza.

Considerato, quanto al "fumus boni juris", che la Sezione condivide la motivazione dell'impugnata ordinanza, in quanto conforme al proprio più recente orientamento giurisprudenziale (cfr.sentenza 30 ottobre 2003, n. 6760) e considerato, altresì, che il danno lamentato dall'appellante non è irreparabile, essendo, comunque, risarcibile;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6361/2004).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 10 Agosto 2004



Disattiva sessione

11**SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE
(D.M.) PROVVISORIA****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 30, comma 2, della Legge.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
- c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa;
- d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dei lavori da eseguire, così come previsto dall'art. 30, comma 1, della Legge, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero

12

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Contratti della pubblica amministrazione

I bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato; a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare.

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Foro amm. CDS 2003, 66 nota (PIZZA)
*Riv. giur. edilizia 2003, I,1029 nota (MARI)***Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Contratti della pubblica amministrazione

Il bando di gara o di concorso, o la lettera di invito, normalmente impugnabili con l'atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, devono, tuttavia, essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, con la conseguenza che la partecipazione alla gara e la presentazione della domanda non costituiscono acquiescenza e non impediscono la proposizione di un eventuale gravame.

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Foro amm. CDS 2003, 66 nota (PIZZA)
*Riv. giur. edilizia 2003, I,1029 nota (MARI)***Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Contratti della pubblica amministrazione

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione immediata del bando delle clausole ritenute lesive, è necessaria la presentazione della domanda di partecipazione alla gara o alla procedura concorsuale che evidenzii l'interesse concreto all'impugnazione del soggetto che ha provveduto a tale adempimento.

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Foro amm. CDS 2003, 66 nota (PIZZA)
Riv. giur. edilizia 2003, I,1029

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione

Non è necessario impugnare immediatamente le clausole vincolanti per l'amministrazione o per i concorrenti (atteso che la natura e la struttura della clausola non escludono che la lesione dell'interesse predetto si determini solo con la mancata aggiudicazione o, comunque, con l'arresto procedimentale), ovvero le clausole che definiscono gli oneri formali ed oggettivi di partecipazione (atteso che tali clausole non sembrano agire in modo diverso dalle ordinarie clausole del bando, impugnabili insieme all'atto applicativo).

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Foro amm. CDS 2003, 66 nota (PIZZA)
Riv. giur. edilizia 2003, I,1029

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Impugnabilità dell'atto definitivo

Sono immediatamente impugnabili le clausole del bando o della lettera di invito che stabiliscono i requisiti di partecipazione stante la loro idoneità a ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto in quanto esattamente identificate, preesistenti alla gara, non condizionate dal suo svolgimento.

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Dir. proc. amm. 2003, 792 nota (PERFETTI)
Riv. giur. edilizia 2003, I,1029

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Impugnabilità dell'atto atti dello Stato

In tema di gara per l'aggiudicazione di contratti della p.a., non può essere escluso, in linea di principio, l'onere di immediata ed autonoma impugnazione del bando o della

lettera d'invito con riferimento a clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino l'impossibilità, per l'interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale. (L'Adunanza plenaria, sul piano esemplificativo, ha fatto riferimento a quella clausola che, discostandosi macroscopicamente dall'onere di "clare loqui", al quale ogni bando deve conformarsi, risulti indecifrabile nei suoi contenuti, così impedendo all'interessato di percepire le condizioni alle quali deve sottostare, precludendogli, di conseguenza, direttamente ed indirettamente, la partecipazione).

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Riv. amm. R. It. 2003, 125

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA **Impugnabilità dell'atto regolamenti**

Va escluso l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara che definiscono gli oneri formali di partecipazione, dal momento che tali clausole non sono assimilabili, quanto alla struttura ed al modo di operare, a quelle che definiscono requisiti soggettivi di partecipazione; non fanno riferimento, infatti, a situazioni preesistenti rispetto al bando e possono richiedere (con riferimento al loro effettivo rispetto, alla possibilità di adempimenti equivalenti ed alla loro incidenza concreta rispetto alla conclusione negativa della procedura concorsuale per l'interessato) accertamenti e valutazioni dall'esito non scontato.

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Riv. giur. edilizia 2003, I,1029 nota (MARI)

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA **Impugnabilità dell'atto regolamenti**

Non può essere escluso un dovere di immediata impugnazione del bando di gara o della lettera di invito con riferimento a clausole che impongano ai fini della partecipazione oneri incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale, dal momento che le clausole in questione appaiano sostanzialmente idonee a precludere immediatamente la stessa partecipazione alla procedura concorsuale e ricollegano alle prescrizioni introdotte un effetto giuridico diretto (l'impossibilità di prendere parte alla gara) che appare immediatamente lesivo dell'interesse sostanziale degli aspiranti.

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Zecchina costruz. e altro

Riv. giur. edilizia 2003, I, 1029 nota (MARI)

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse interesse a ricorrere

LS 26 giugno 1924 n. 1054 art. 26 r.d.

Ai fini dell'affermazione dell'onere di tempestiva impugnazione di un atto amministrativo generale, è decisivo il riscontro di una lesione concreta e attuale della situazione soggettiva dell'interessato, che determina la sussistenza di un interesse attuale alla proposizione del ricorso.

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Z. costruz. e altro

Giust. civ. 2004, I, 525 nota (CHIRULLI)

Consiglio Stato a. plen. 29 gennaio 2003 n. 1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse interesse a ricorrere aste e appalti

LS 26 giugno 1924 n. 1054 r.d.

Non sussiste l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara che non precludono la partecipazione alla procedura concorsuale, ma attengono alla successiva valutazione dell'offerta (nella specie, clausola che stabiliva le modalità di calcolo della c.d. "soglia di anomalia" delle offerte).

Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2003, n. 1

Com. Aversa c. Soc. Z. costruz. e altro

Giust. civ. 2004, I, 525 nota (CHIRULLI)
Foro it. 2004, III, 344 nota (MONTANARO)

12
BIS

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

L'onere dell'immediata impugnazione di un bando di concorso sussiste solo in relazione alle clausole che limitano la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, in quanto solo esse, incidendo in modo diretto ed immediato sull'interesse alla partecipazione, sono immediatamente lesive, producendo un danno immediato ed irreversibile per l'interessato. Pertanto, le prescrizioni dei bandi di gara non riguardanti i requisiti di partecipazione alla selezione manifestano la loro efficacia lesiva solo nel momento in cui spiegano concreto effetto nei confronti dei partecipanti, con la conseguenza che esse non devono essere impugnate nel termine di decadenza decorrente dalla loro legale conoscenza, ma possono esserlo successivamente, unitamente al provvedimento conclusivo della procedura stessa.

Consiglio Stato, sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4787

Soc. L'Operatore c. Soc. coop. edil. Villa Gualdi e altro

Foro amm. CDS 2003, 2224 (s.m.)

12
TER

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Procedimento di concorso impugnabilità degli atti

Le clausole del bando di concorso immediatamente lesive, in quanto di carattere espulsivo, debbono essere impugnate subito, senza attendere l'esito del procedimento, e tuttavia, l'impugnazione è ritenuta ammissibile solo in presenza di una concreta partecipazione del concorrente alla procedura concorsuale, seppur questa debba essere inevitabilmente segnata dalla sua esclusione a cagione delle dette disposizioni lesive tempestivamente gravate nel termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza legale.

Consiglio Stato, sez. V, 18 marzo 2003, n. 1441

D.V. c. F.S. e altro

Ragiusan 2003, f. 233-4, 505

13

T.A.R. Campania Napoli sez. I 23 marzo 2001 n. 1274

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

LS 11 febbraio 1994 n. 109 art. 21 l.

L'art. 21 comma 7 l. 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, dispone che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 23 marzo 2001, n. 1274

Soc. C.N.A. c. M. e altro

Riv. amm. reg. Campania 2001, 90 (s.m.)

T.A.R. Campania Napoli sez. I 23 marzo 2001 n. 1274

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Servizi pubblici

LS 18 novembre 1923 n. 2440 r.d.

Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi, per la nomina della commissione di gara, si applicano le norme generali di contabilità di Stato dettate dal r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e del relativo regolamento di esecuzione, le quali rimettono alla mera discrezionalità della amministrazione la facoltà di avvalersi o meno del parere di una commissione all'uopo nominata, senza stabilire nè modalità nè tempi della nomina e della costituzione.

T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 23 marzo 2001, n. 1274

Soc. C.N.A. c. M. e altro

Riv. amm. reg. Campania 2001, 90 (s.m.)

14

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

Le operazioni delle commissioni di gare d'appalto devono essere svolte dal plenum e non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative (quale la valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, tenendo fermo che restano riservate all'intero collegio le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico - discrezionale.

Consiglio Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155

Soc. K. c. Asl n. 2 Savonese e altro

Foro amm. CDS 2004, 134 (s.m.)
Servizi pubbl. e appalti 2004, 394 (s.m.)
Comuni Italia 2004, f. 3, 116 (s.m.)

T.A.R. Lazio sez. II 13 febbraio 2004 n. 1404

Pagina 1 di 1

Commissione Plenum

14
BIS

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

La commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto, quindi deve operare con il "plenum" dei suoi componenti, quanto meno nelle fasi in cui l'organo è chiamato a fare scelte discrezionali, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate. Pertanto è illegittima la valutazione finale in ordine alla anomalia dell'offerta posta in essere unicamente da un componente della commissione, in quanto tale valutazione è prettamente discrezionale.

T.A.R. Lazio, sez. II, 13 febbraio 2004, n. 1404

L. c. Poste it.

Servizi pubbl. e appalti 2004, 418 (s.m.)

Commissione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

Nell'ambito delle procedure per l'affidamento di appalti pubblici (nella specie, fornitura di ecotomografi), non viola il principio della collegialità delle operazioni di valutazione la delega ad alcuni membri della commissione di gara dello svolgimento delle attività istruttorie o preparatorie degli elementi sui quali dovrà poi pronunciarsi il "plenum".

Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6876

Soc. G. c. Soc. S. e altro

Foro amm. CDS 2004, 2897 (s.m.)

14
TER

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

L'introduzione di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando non può ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. La loro conoscenza costituisce, infatti, elemento potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la Commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese. Di conseguenza, l'esigenza di evitare il rischio di una predeterminazione premiale dei criteri impone l'anticipazione di ogni operazione di loro manipolazione rispetto alla conoscenza delle offerte ed al giudizio successivo sulle stesse.

T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, n. 575

Soc. Mondialpol Security c. Asl n. 1 Benevento e altro

Foro amm. TAR 2005, f. 1, 182 (s.m.)

15

Gion su o b b e z i o c a i r e n i

© A. GIUFFRÈ EDITORE - *Juris data online* - Stampa documenti appuntati15
BIS**T.A.R. Lombardia Milano sez. III 21 dicembre 2004 n. 6511****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Contratti della pubblica amministrazione*LS 17 marzo 1995 n. 158 art. 24 d.lg.*

La disciplina per l'aggiudicazione di appalti pubblici nei settori c.d. esclusi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 24 comma 1 lett. b), d.lg. 17 marzo 1995 n. 158, si caratterizza per l'individuazione di precise limitazioni al potere discrezionale dell'amministrazione in ordine alla valutazione delle offerte, prevedendo l'obbligo per la stazione appaltante di indicare nel capitolato o nel bando, in ordine di importanza, gli elementi dei quali si terrà conto in sede di attribuzione dei punteggi e di definire i parametri di valutazione e di ponderazione di detti elementi; pertanto, i criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere precisati nella "lex specialis" di gara, che deve indicare ai concorrenti gli elementi di valutazione dell'offerta, con la conseguenza che la commissione giudicatrice può procedere, purché vi provveda prima dell'apertura dei plichi, ad integrare e specificare i parametri valutativi nell'ambito delle categorie principali già definite, ove ciò occorra per una più precisa valutazione delle peculiarità delle singole offerte.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 21 dicembre 2004, n. 6511

Cons. Autoservizi Lombardi c. Prov. Lodi e altro

*Redazione Giuffrè 2004, (s.m.)***T.A.R. Liguria sez. II 7 settembre 2004 n. 1429****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Contratti della pubblica amministrazione

In tema di gare indette dalla p.a. per l'aggiudicazione di appalti mediante criteri selettivi non automatici - come in caso di appalto concorso o di licitazione privata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa - la commissione tecnica può legittimamente esercitare il potere - dovere di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di bando di gara o di lettera di invito, fino al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte.

T.A.R. Liguria, sez. II, 7 settembre 2004, n. 1429

Soc. C. e altro c. Soc. A. e altro

*Foro amm. TAR 2004, 2501***T.A.R. Liguria sez. II 7 settembre 2004 n. 1429****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

T.A.R. Lazio sez. III 23 luglio 2004 n. 7296

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

Le questioni attinenti all'omessa determinazione dei parametri di giudizio e all'illogicità dell'attribuzione dei punteggi operata dalla Commissione in una gara d'appalto sono rimesse, salvo diversa determinazione della "lex specialis", all'accertamento tecnico del seggio di gara. Ciò tuttavia non elide la sindacabilità della legittimità dei relativi giudizi attinenti non già al merito dell'azione amministrativa, bensì a questioni tecniche o tecnico-scientifiche, la quale può concernere gli errori di fatto e di coerenza logica, oltre che il difetto di motivazione, con l'ovvio limite del divieto del giudice adito di sostituire, con i propri, gli apprezzamenti della p.a. precedente.

T.A.R. Lazio, sez. III, 23 luglio 2004, n. 7296

Soc. Arimar c. Min. infrastrutture e altro

Foro amm. TAR 2004, 2228 (s.m.)

T.A.R. Umbria 3 settembre 2003 n. 718

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

Le valutazioni compiute dalla commissione di gara d'appalto in ordine alla qualità tecnica della prestazione offerta costituiscono espressione tipica della discrezionalità tecnica della p.a. e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità e contraddittorietà, ovvero in relazione alla veridicità dei presupposti di fatto presi in considerazione.

T.A.R. Umbria, 3 settembre 2003, n. 718

Soc. Elettronica Biomedicale c. Az. osp. Perugia

Servizi pubbl. e appalti 2004, 186 (s.m.)

Consiglio Stato sez. IV 29 luglio 2003 n. 4350

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

In sede di verifica dell'anomalia o meno delle offerte di gara, le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, i cui limiti di sindacato sono correlati alla manifesta illogicità, all'incongruità della motivazione, all'errore di fatto, a profili cioè che non vanno a scalfire la sfera di autonomia decisionale riservata in tale ambito alla potestà dell'amministrazione.

17

OPERE PUBBLICHE

Appalto

In un bando di gara di appalto di opera pubblica, la clausola che prescrive la produzione di una data documentazione, a pena di esclusione, non puo' essere interpretata estensivamente; pertanto qualora venga richiesta, espressamente e a pena di esclusione, la esibizione del certificato generale del casellario giudiziale per "tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza" delle societa' di capitali, non puo' essere esclusa l'impresa che non abbia presentato il suddetto certificato per il proprio procuratore.

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 12 settembre 1997, n. 350

Com. Scicli
c. Giuga e altro

Giur. bollettino legisl. tecnica 1998, 36 (s.m.)

Documento Appuntato n. 2 di 3

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione
controlli

Le clausole di un bando di gara che prescrivono la documentazione da presentare a pena di esclusione non possono essere interpretate in senso estensivo. Cio', nell'interesse dell'amministrazione, e per esigenze di "par condicio". Nell'ipotesi in cui una clausola del bando sia perplessa e quindi possibile di piu' significati, deve essere interpretata nel senso piu' favorevole ai partecipanti alla gara.

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 12 settembre 1997, n. 350

Com. Scicli
c. Giuga e altro

Comuni Italia 1998, 427 (s.m.)

Documento Appuntato n. 3 di 3

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione

Le clausole di un bando di gara per l'appalto di opera pubblica che prescrivano la presentazione di una certa documentazione da presentare a pena di esclusione non possono essere interpretate in senso estensivo; pertanto, nel caso in cui sia richiesta

espressamente e a pena di esclusione la presentazione del certificato del casellario giudiziale per "tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza" delle societa' di capitali, e' illegittima l'esclusione dell'impresa che abbia ommesso di presentare tale documentazione relativamente al procuratore della stessa.

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 12 settembre 1997, n. 350

Com. Scicli
c. Giuga e altro

Cons. Stato 1997, I, 1273 (s.m.)

CD JurisData - Giurisprudenza
Ricerca : (18D13 SENT 18M06 SENT 18Y1998 SENT 18N000000831)/96
Archivi selezionati: Massime
Documento Appuntato n. 1 di 1

Data: 25-05-2001

18

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione
forme di contrattazione

E' illegittima la procedura con cui, in una gara d'appalto pubblico, la commissione giudicatrice, in deroga al fondamentale principio di continuita' delle procedure di gara ad evidenza pubblica, consenta ai candidati di presentare osservazioni o, addirittura, documentazione aggiuntiva, in quanto, per definizione, non solo la commissione e' tenuta ad aggiudicare l'appalto solo sulla scorta degli elementi di valutazione offertile dai concorrenti entro il termine all'uopo fissato dal bando, ma soprattutto ogni aggiudicazione e' sempre provvisoria perche' spetta ai competenti organi della p.a. appaltante approvarla e darle il crisma della definitivita'.

Consiglio Stato sez. V, 13 giugno 1998, n. 831

Caputi e altro
c. Comunita' montana Vallo di Diano e altro

Foro amm. 1998, 1742 (s.m.)

19

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

LS 24 luglio 1992 n. 358 art. 15 d.lg.

Non può essere invocata la facoltà dell'Amministrazione appaltante di invitare le imprese a completare o a chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentate, poiché l'art. 15 d.lg. n. 358 del 1992 concerne fattispecie diverse da quella in esame e in ogni caso la facoltà in questione può valere a far completare il contenuto di certificazioni comunque presentate, e non a consentire "ex post" la presentazione di una dichiarazione mancante.

Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32

Az. osp. Sant'Andrea c. C. e altro

Servizi pubbl. e appalti 2005, 411 nota (CASALINI)

20

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

È legittima l'esclusione da una gara d'appalto dell'impresa che, in violazione dell'avviso di selezione prescrivente, a pena di esclusione, che "l'offerta ed i documenti allegati dovranno pervenire in apposito plico chiuso e sigillato con ceramica e con impresso un segno non facilmente contraffabile", abbia presentato l'offerta senza aver apposto il prescritto segno sulla sigillatura, essendosi invece il suo responsabile limitato a firmare i lembi della busta.

T.A.R. Lazio, sez. I, 20 maggio 2005, n. 4001

Soc. Coding c. Reg. Lazio e altro

Foro amm. TAR 2005, f. 5,1499 (s.m.)

CD JurisData - Giurisprudenza
 Ricerca : (18D18 SENT 18M08 SENT 18Y1997 SENT 18N000000916)/96
 Archivi selezionati: Massime
 Documento Appuntato n. 1 di 2

20
 BIS

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Contratti della pubblica amministrazione
 controlli

E' illegittima l'esclusione da una gara ufficiosa di offerta in busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura ma non sigillata con ceralacca come prescritto dal bando di gara. Il collegio reputa che la prescrizione del bando di gara relativa alla busta contenente l'offerta, priva di un'espressa sanzione di esclusione per il caso di inosservanza, possa essere interpretata estensivamente, in modo da comprendere ogni forma di chiusura che lasci tracce evidenti in caso di effrazione. Cio' anche in considerazione del fatto che la gara per la sua semplicita' era destinata a svolgersi in unico contesto.

Consiglio Stato sez. V, 18 agosto 1997, n. 916

Raviele
 c. Com. Faicchio Cartolegno Sud

Comuni Italia 1998, 425 (s.m.)

Documento Appuntato n. 2 di 2

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Contratti della pubblica amministrazione
 contenuto e durata

In una gara d'appalto pubblico, qualora il bando prescriva che la busta contenente l'offerta debba essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e, a sua volta, contenuta in altra busta piu' grande in una con la restante documentazione richiesta, tale prescrizione, in assenza di un'espressa comminatoria di esclusione per la sua inosservanza, dev'essere intesa in senso ampio, in modo, cioe', da ricomprendervi ogni forma di chiusura che lasci tracce evidenti in caso di effrazione (nella specie, l'uso, da parte della ditta concorrente, del collante per sigillare la busta contenente l'offerta e la contestuale apposizione della firma sui lembi di chiusura costituiscono modalita' formali sicuramente idonee ad assicurare l'integrita' e la segretezza dell'offerta stessa).

Consiglio Stato sez. V, 18 agosto 1997, n. 916

Raviele
 c. Soc. Carbonlegno Sud

Foro amm. 1997,1998 (s.m.)

20
TER

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

La prescrizione del bando di gara che impone ai concorrenti di far pervenire il plico dell'offerta sigillato, chiuso con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, deve ritenersi volta ad imporre la sigillatura soltanto nel lembo di chiusura utilizzato per l'inserimento dei documenti: per lembo di chiusura di una busta deve intendersi, infatti, il lembo aperto che si trova sul lato superiore e che va a sovrapporsi sugli altri due lembi già chiusi dal fabbricante; pertanto, è illegittima l'esclusione dalla gara per mancata apposizione della firma-sigillo anche sul lembo di chiusura già preincollato dal costruttore della busta, contenente la documentazione e l'offerta di gara.

T.A.R. Sardegna, 19 maggio 2003, n. 627

Funedda c. Reg. Sardegna e altro

Foro amm. TAR 2003, 1808 (s.m.)

21

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

Legittimamente viene escluso da una gara (nella specie, per la fornitura di mezzi e attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani) il concorrente che ha inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara anche i documenti relativi alla garanzia, ai tempi di consegna, all'assistenza e alla manutenzione dei mezzi, costituenti gli elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; tale esclusione è legittima anche ove il bando si limiti a prevedere l'obbligo di presentazione di detta documentazione tecnica senza specificarne le modalità, stante l'esigenza di segretezza immanente nelle procedure ad evidenza pubblica, volta a garantire la "par condicio" dei concorrenti.

T.A.R. Lazio Latina, 26 aprile 2004, n. 232

Soc. O.B. c. Soc. G.E.A. e altro

Foro amm. TAR 2004, 1134 (s.m.)

22

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione
controlli

In una gara per l'aggiudicazione di servizi e forniture, la mancata produzione della documentazione mirante a provare la capacita' tecnica della ditta concorrente e' causa di esclusione della stessa dalla procedura concorsuale, atteso che il requisito richiesto e' necessario per dimostrare l'affidabilita' della concorrente medesima.

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 27 aprile 1998, n. 287

Soc. Reclame
c. Soc. Sogein e altro

Cons. Stato 1998, I, 1056 (s.m.)

23

OPERE PUBBLICHE

Appalto

trattative private

LS 11 febbraio 1994 n. 109 art. 24 1.

In presenza di una specifica comminatoria di esclusione, le deficienze documentali non sono sanabili per via di una integrazione da parte della Commissione e, men che meno, sulla scorta della conoscenza "aliunde" acquisita dall'amministrazione nell'ambito di distinte procedure contrattuali; il principio in parola e' pacificamente estensibile in tema di gare ufficiose indette per le fattispecie di trattativa privata ex art. 24 l. n. 109 del 1994, posto che l'amministrazione, non dissimilmente da quanto avviene in una gara formale, non puo' sottrarsi al rispetto delle regole alle quali si sia autovincolata in base alla "lex specialis".

Consiglio Stato sez. VI, 18 dicembre 1999, n. 2095

Min. beni culturali e altro
c. Impr. Nanni e altro

Riv. giur. edilizia 2000, I, 300

Documento Appuntato n. 2 di 2

OPERE PUBBLICHE

Appalto

Qualora l'amministrazione appaltante abbia inserito nella lettera d'invito a gara informale la clausola "che si fara' luogo alla esclusione dalla gara quando manchi qualcuno dei documenti richiesti", le carenze documentali producono l'inammissibilita' della domanda di partecipazione ne' sono sanabili mediante integrazione istruttoria da parte della commissione di gara e meno che meno sulla scorta della conoscenza "aliunde" acquisita nell'ambito di distinte procedure contrattuali.

Consiglio Stato sez. VI, 18 dicembre 1999, n. 2095

Min. beni culturali
c. Soc. Nanni e altro

Foro amm. 1999, 2590 (s.m.)

Cons. Stato 1999, I, 2180 (s.m.)

24

OPERE PUBBLICHE

Appalto

LS 11 febbraio 1994 n. 109 art. 10 l.

Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 10 comma 1 quater l. n. 109 del 1994 per il deposito della documentazione richiesta dell'amministrazione è suscettibile di proroga nel caso in cui il suo mancato rispetto non sia imputabile all'impresa concorrente (nella specie, per cause di forza maggiore che avevano ritardato la consegna da parte della ditta incaricata del trasporto del plico) e non impedisca alla stazione appaltante il tempestivo proseguimento della procedura concorsuale.

T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 giugno 2005, n. 2279

C. c. Asl n. 18 Alba Bra

Foro amm. TAR 2005, f. 6, 1834 (s.m.)

25

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione

LS 11 febbraio 1994 n. 109 art. 10 l.

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10 comma 1 quater, l. n. 109 del 1994 per consentire ai concorrenti scelti con sorteggio di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è calibrato in misura tale da consentire il sollecito esercizio della funzione di controllo senza rendere eccessivamente onerose le formalità richieste ai concorrenti per la partecipazione alla gara. L'indicazione esplicita del suddetto termine scaturisce, dunque, da una valutazione di congruità compiuta dallo stesso legislatore, per cui il tempo, oggettivamente esiguo, messo a disposizione del concorrente per dimostrare il possesso dei requisiti non è suscettibile di ulteriore riduzione da parte dell'amministrazione committente.

T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 10 marzo 2005, n. 1707

V.R. c. Com. Galluccio e altro

Foro amm. TAR 2005, f. 3, 785 (s.m.)

26

OPERE PUBBLICHE

Appalto

LS 11 febbraio 1994 n. 109 art. 10 l.

Qualora l'impresa aggiudicataria provvisoria risulti mancante di uno o più dei requisiti di partecipazione, a seguito della richiesta di comprovarne il possesso a norma dell'art. 10 comma 1 quater l. n. 109 del 1994, la stazione appaltante non può direttamente aggiudicare i lavori alla seconda classificata ma deve procedere alla rideterminazione della soglia d'anomalia delle offerte, senza considerare nel relativo computo l'offerta dell'aggiudicataria provvisoria, e disporre poi la nuova aggiudicazione.

Consiglio Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4512

Soc. C. c. Ente auton. Fiere di Verona

Foro amm. CDS 2005, f. 9,2663

27

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione

Nella procedura per l'affidamento di un appalto pubblico, è illegittima la mancata diramazione, da parte della commissione giudicatrice, dell'avviso alle imprese concorrenti dello spostamento della seduta già fissata per l'apertura dei plichi delle offerte - che ha perciò impedito alle imprese stesse di partecipare alla predetta apertura ed alle altre operazioni di gara -, irrilevante essendo l'asserita comunicazione orale di tale spostamento, che non è stata verbalizzata, come non lo sono state neppure le altre attività asseritamente svolte nella seduta fissata, mentre il predetto avviso era necessario, sia per il carattere pubblico delle operazioni di gara e per l'interesse della loro trasparenza sia per consentire ai partecipanti di svolgere un adeguato apporto collaborativo procedimentale.

Consiglio Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 855

Com. Mosciano S. Angelo c. Martini e altro

Foro amm. 1996, 2271 (s.m.)

28

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

Le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara, in quanto costituenti espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, sono sindacabili solo sotto i profili dell'illogicità manifesta, dell'incoerenza, della ragionevolezza e del difetto di motivazione. In sede di impugnazione dei risultati di una gara, sono quindi inammissibili le censure consistenti in valutazioni squisitamente di merito tecnico-economico ed organizzativo effettuate da parte del ricorrente, il quale in tal modo tende a sostituirsi alla Commissione giudicatrice nell'apprezzamento dell'offerta, non sindacabile se non per gravi ed evidenti vizi logici od errori di fatto e per difetto di motivazione.

T.A.R. Lazio, sez. II, 15 giugno 2005, n. 4935

R.T.I. Agronos Roma e altro c. Min. politiche agr. e altro

Foro amm. TAR 2005, f. 6,2038 (s.m.)

29

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Procedimento di concorso
punteggio

In sede di valutazione delle prove d'esame di un concorso pubblico, il rilevante divario fra i voti attribuiti alla stessa prova da parte dei diversi componenti della commissione giudicatrice rende inattendibile il giudizio complessivo da essa formulato, e di conseguenza, lo vizia sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietà.

Consiglio Stato sez. VI, 25 marzo 1997, n. 505

Ciranna

c. Cassa depositi e prestiti e altro

Cons. Stato 1997, I, 409 (s.m.)

Documento Appuntato n. 2 di 3

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Controinteressati

La chiamata in giudizio e la successiva costituzione in giudizio non sono elementi idonei a conferire la qualità di controinteressato a chi non lo è non avendo un interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato.

Consiglio Stato sez. VI, 25 marzo 1997, n. 505

Ciranna

c. Cassa depositi e prestiti e altro

Cons. Stato 1997, I, 409 (s.m.)

Documento Appuntato n. 3 di 3

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Giudizio amministrativo
intervento

Il soggetto che ha titolo per ricorrere contro un atto amministrativo non è legittimato a proporre intervento "ad adiuvandum" nel giudizio promosso da altri.

Consiglio Stato sez. VI, 25 marzo 1997, n. 505

Ciranna

c. Cassa depositi e prestiti e altro

CD JurisData - Giurisprudenza

Ricerca : (18D17 SENT 18M09 SENT 18Y1999 SENT 18N000001240)/96

Archivi selezionati: Massime

Documento Appuntato n. 1 di 2

30

OPERE PUBBLICHE

Appalto

LS 2 febbraio 1973 n. 14 art. 5 1.

In caso di offerta per prezzi unitari, ai sensi dell'art. 5 l. 2 febbraio 1973 n. 14, l'omessa indicazione in lettere del prezzo che compongono l'appalto, comporta l'esclusione dalla gara, atteso che tale omissione, che viola una disposizione di natura cogente nonche' il principio di una parita' di trattamento dei candidati, puo' ingenerare contestazione durante l'esecuzione dell'appalto circa i pressii oggetti per ciascuna singola voce delle categorie di lavori o forniture oggetto dell'appalto.

Consiglio Stato sez. VI, 17 settembre 1999, n. 1240

Soc. Geosonda
c. Soc. De.Co. e altro

Urbanistica e appalti 2000, 897 nota (CLARIZIO)

Documento Appuntato n. 2 di 2

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione

LS 2 febbraio 1973 n. 14 1.

Nei procedimenti di gara per un pubblico appalto, l'omissione nell'offerta di gara dell'indicazione in lettere dell'ammontare del prezzo per una sola voce di lavori comporta l'esclusione dell'offerente dalla gara stessa, secondo le disposizioni della l. 2 febbraio 1973 n. 14 art. 5, dirette ad assicurare l'assoluta certezza degli elementi di valutazione dell'offerta in una con la "par condicio" dei concorrenti.

Consiglio Stato sez. VI, 17 settembre 1999, n. 1240

Soc. Geosonda
c. Soc. DE.CO. e altroForo amm. 1999,1791
Cons. Stato 1999,I,1454

30
BIS

T.A.R. Lombardia Milano sez. III 13 aprile 2004 n. 1452

© A. GIUFFRE' EDITORE - *Juris data online* - Giurisprudenza**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Contratti della pubblica amministrazione*LS 21 dicembre 1999 n. 554 art. 90 d.P.R.*

La regola della prevalenza del dato letterale sul dato in cifre deve essere applicata nel quadro complessivo dell'offerta, che deve valutarsi in base ai canoni ermeneutici relativi all'interpretazione dei negozi giuridici, tenendo conto dell'espressione della volontà e della eventuale presenza e riconoscibilità dell'errore ostativo.

*T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 aprile 2004, n. 1452**Soc. I.C.E.M.S. c. Com. Milano e altro**Foro amm. TAR 2004, 943 (s.m.)*

Consiglio Stato sez. IV 24 febbraio 2000 n. 1016

© A. GIUFFRE' EDITORE - *Juris data online* - Giurisprudenza30
TER**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
Contratti della pubblica amministrazione*LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 7 l.*

In una procedura di gara per l'aggiudicazione di contratti della p.a., in sede di valutazione delle offerte, non risponde a criteri logici attribuire prevalenza al prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre qualora il contrasto sia dovuto ad errore materiale facilmente riscontrabile.

*Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1016**L.G. e altro c. Min. ll.pp. e altro**Appalti urbanistica edilizia 2001, 493*

31

OPERE PUBBLICHE
Appalto

Nel caso in cui ai fini dell'aggiudicazione di un contratto di appalto di opera pubblica sia istituita una commissione per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, la conoscenza degli elementi delle singole offerte e della relativa paternita' non puo' in alcun caso precedere la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte stesse, ma piuttosto deve seguire le autolimitazioni del modo di procedere nel giudizio che l'ufficio chiamato alla valutazione deve compiere col fissare i criteri, cioe' le norme a se' stesso indirizzate, per attribuire i punteggi in cui si sintetizza il giudizio stesso; pertanto, il momento dell'apertura dei plichi segna il limite oltre il quale e' preclusa alla commissione la possibilita' di specificare i sottocriteri relativi alla valutazione complessiva delle offerte e, piu' in generale, alle modalita' di valutazione dei progetti.

Consiglio Stato sez. V, 13 aprile 1999, n. 412

Soc. B.

c. Soc. A. e altro

Ragiusan 1999, f. 185, 136 (s.m.)

C.A.R. Lazio sez. II 27 ottobre 2003 n. 9080

© A. GIUFFRE' EDITORE - *Juris data online* - Giurisprudenza

Pagina 1 di 1

32

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratti della pubblica amministrazione

Per garantire la "par condicio" tra i partecipanti ad una gara per l'affidamento di un servizio di pubblica rilevanza, i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti già all'atto della partecipazione e non soltanto nel momento successivo dell'espletamento del servizio a seguito della sua aggiudicazione.

T.A.R. Lazio, sez. II, 27 ottobre 2003, n. 9080

Soc. Servizi Elicotteri it. c. Min. politiche agr. e altro

Servizi pubbl. e appalti 2004, 195 (s.m.)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contratti della pubblica amministrazione

forme di contrattazione

32
BIS

La possibilita' di trasmettere all'amministrazione o al committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, tra cui va inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori, e, pertanto, successivamente alla fase dell'aggiudicazione, attiene alla prova della veridicità di quanto dichiarato dal partecipante alla gara nel momento in cui ha chiesto di esservi ammesso; non implica, quindi, che il possesso dei relativi requisiti possa maturare successivamente alla fase dell'ammissione.

Consiglio Stato sez. IV, 19 gennaio 1999, n. 39

Soc. Gedifa

c. Reg. Basilicata e altro

Foro amm. 1999, 60 (s.m.)

Cons. Stato 1999, I, 30 (s.m.)

Giur. bollettino legisl. tecnica 1999, 51 (s.m.)

RESPONSABILITA' CIVILE

~~Amministrazione pubblica~~
appalto

33

In caso di annullamento di una gara d'appalto di servizi, ove non sia possibile il risarcimento in forma specifica per essere stato nelle more già sottoscritto il contratto con la ditta dichiarata aggiudicataria, a quella vincitrice del ricorso dev'essere risarcito il danno subito consistente sia nella perdita della chance di vittoria che essa ragionevolmente aveva, sia nel mancato guadagno conseguente, da determinarsi tenendo conto: a) dell'esito della gara e b) di una percentuale di utile presunto pari al 10% , c) con l'applicazione di un coefficiente di riduzione correlato alla probabilità che, in base ad una ragionevole presunzione, la ricorrente vincitrice avrebbe potuto avere di aggiudicarsi la gara in esito all'ipotetica rinnovazione della stessa.

T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 23 dicembre 1999, n. 5049

Soc. Impramas

c. Ente auton. Teatro opera Genova e altro

Giust. civ. 2000, I, 1573 nota (CACCIAVILLANI)

Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1999, 1466

Corriere giuridico 2000, 391 nota (DI MAJO)

Foro it. 2000, III, 198 nota (CARROZZA, FRACCHIA)

Urbanistica e appalti 2000, 309

Urbanistica e appalti 2000, 553 nota (ROBALDO)

34

RESPONSABILITA' CIVILE

Amministrazione pubblica
appalto

L'intervenuta stipula del contratto nel corso di un giudizio di impugnativa del bando di gara, dell'atto di esclusione e della conseguente aggiudicazione di un appalto preclude la concessione di sospensiva dell'aggiudicazione o di altra misura cautelare atipica incidente sul contratto e tesa ad ottenere la sostituzione dell'aggiudicatario illegittimamente individuato come contraente con il ricorrente, cio' per 'intangibilita' del contratto da parte del giudice amministrativo al quale, dopo la stipula del contratto, e' consentito di apprestare solo una tutela risarcitoria per equivalente.

T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 11 dicembre 2000, n. 7702

Soc. Promelit

c. Com. Cernusco sul Naviglio e altro

Urbanistica e appalti 2001, 555 nota (MONTEORO)

RESPONSABILITA' CIVILE

Amministrazione pubblica
appalto

LS 31 marzo 1998 n. 80 art. 33

LS 21 luglio 2000 n. 205

d.lg.

l.

Il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 anche nel testo riformulato dalla l. n. 205 del 2000, ha giurisdizione esclusiva in ordine alle sole procedure di affidamento di pubblici appalti, avendo il legislatore implicitamente inteso mantenere la giurisdizione sul contratto in capo all'autorita' giudiziaria ordinaria, involgendo esso rapporti paritetici fra le parti; ne consegue che, in caso di stipula del contratto nel corso del giudizio di impugnativa innanzi al giudice amministrativo, quest'ultimo difetta di giurisdizione sulla domanda di declaratoria di nullita', invalidita' od inefficacia del contratto per vizi della procedura di evidenza pubblica, poiche' il contratto e' annullabile dal giudice ordinario secondo le regole di diritto comune, mentre al giudice amministrativo compete solo di conoscere in giurisdizione esclusiva sui vizi della procedura di evidenza pubblica e sui connessi profili risarcitori.

T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 11 dicembre 2000, n. 7702

Soc. Promelit

c. Com. Cernusco sul Naviglio e altro

Urbanistica e appalti 2001, 555 nota (MONTEORO)

RESPONSABILITA' CIVILE
Amministrazione pubblica

Codice civile (1942) art. 2043

Qualora sia stata dedotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. per illegittimo esercizio della funzione pubblica, il detto giudice, onde stabilire se la fattispecie concreta sia o meno riconducibile nello schema normativo delineato dall'art. 2043 c.c., dovrà procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) in primo luogo dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) procederà quindi a stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), ovvero nelle forme dell'interesse legittimo (quando, cioè, questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché è la lesione dell'interesse al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse (non elevato ad oggetto di immediata tutela ma) giuridicamente rilevante (in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto); c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della p.a.; d) provvederà, infatti, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della p.a.; la colpa (unitamente al dolo) costituisce infatti componente essenziale della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; e non sarà invocabile, ai fini dell'accertamento della colpa, il principio secondo il quale la colpa della struttura pubblica sarebbe "in re ipsa" nel caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo.

Cassazione civile sez. un., 22 luglio 1999, n. 500

Com. Fiesole
c. Vitali

Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1999, 1108 nota (GRECO)
Foro amm. 2000, 349 nota (SORICELLI)
Foro amm. 2000, 2062 nota (SALEMME, CARPINELLI)
Comuni Italia 2000, 587 (s.m.)
Riv. amm. R. It. 1999, 579 nota (TARULLO)

si degli artt. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 e 146 D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490 si sostanzia in un apprezzamento discrezionale che muove da una comparazione fra lo stato del bene prima e dopo la realizzazione dell'intervento modificativo, allo scopo di garantire il rispetto di quegli aspetti esteriori che il vincolo intende proteggere; pertanto, l'onere di motivazione può dirsi assolto solo quando il provvedimento si fa carico di rendere palesi le ragioni per le quali l'intervento incide sui caratteri propri della bellezza naturale, come individuati in sede di imposizione del vincolo.

(*) La sent. n. 306 dichiara, in parte l'improcedibilità e, in parte l'irricevibilità del ricorso; le sentt. nn. 307 e 310-312 dichiarano l'improcedibilità dei ricorsi; le sentt. nn. 308 e 309 attengono a decisione in forma semplificata ai sensi della legge n. 205 del 2000; le sentt. nn. 313-316 sono motivate in fatto; le sentt. nn. 317 e 318 riaffermano principi pacifici in tema di aggiudicazione gara pubblica.

324* 13 aprile 2001 — Sez. II — Pres. PAPIANO, Est. MOZZARELLI — Soc. R.G. (avv.ti della Fontana e Marani) c. Comune di Mirandola (avv.ti Gianolio e Rovinazzi), D.G.E.G.G. (avv.ti Giordano e Rocco) ed altro (n.c.).

1. - Contratti della P.A. - Risarcimento danni - Illegittima esclusione - Omessa prova certezza dell'aggiudicazione - Non spetta.

1. - Non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni nel caso in cui dall'accertamento dell'illegittima esclusione dalla gara di un'impresa non consegue con certezza l'aggiudicazione della gara stessa.

(*) La sent. n. 320 attiene a decisione in forma semplificata ai sensi della legge n. 205 del 2000; la sent. n. 321 riafferma principi pacifici in tema di diniego concessione edilizia in sanatoria; le sentt. nn. 322 e 323 sono motivate in fatto. Seguono la sent. n. 325, che è identica, nella massima, alla presente sent. n. 324; le sentt. nn. 326-328, che dichiarano, in parte, l'improcedibilità e, in parte, l'inammissibilità dei ricorsi; la sent. n. 329, che dichiara l'improcedibilità del ricorso.

PARMA

94 — 7 marzo 2001 — Pres. CICCIO, Est. DI BENEDETTO — P.R. (avv.ti Bertoi e Spaggiari) c. Ministero difesa ed altro (Avv.ra distr. Stato) ed altro (n.c.).

1. - Militare e militarizzato - Obiezione di coscienza - Chiamata - Termine ex art. 1 comma 2 D.L.vo n. 504 del 1997 - Domanda ante 1 gennaio 2000 - Applicabilità.

1. - La disposizione che prevede il diritto al congedo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504 per decorso dei termini di chiamata (nove mesi complessivi), è norma del procedimento che, in mancanza di diversa disciplina transitoria esplicita, deve trovare immediata applicazione nei confronti degli obiet-

N. B.
—
—

39

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Trattative e responsabilità precontrattuale

Codice civile (1942) art. 1337

Sussiste la responsabilità della p.a. a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. nel caso in cui l'amministrazione, dopo avere indetto una gara di appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti sacrificando gli affidamenti suscitati nell'impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi. Il risarcimento del danno va riconosciuto nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso.

Consiglio Stato a. plen., 5 settembre 2005, n. 6

Min. difesa c. Soc. M. e altro

D&G - Dir. e Giust. 2005, f. 39, 99
Dir. & Formazione 2005, 1632

Documento Appuntato n. 2 di 1

RESPONSABILITA' CIVILE
Amministrazione pubblica
appalto

LS 31 marzo 1998 n. 80 art. 35 d.lg.

Una ingiustificata interruzione delle trattative e' fonte di responsabilita' precontrattuale anche in capo alla p.a., essendo anch'essa soggetta, nelle fasi di selezione del contraente e perfezionamento dell'accordo, al generale obbligo di buona fede ed al limite costituito dal principio di tutela dell'affidamento del contraente medesimo. Il danno risarcibile consiste nella misura del c.d. interesse negativo, costituito tanto dalle spese sostenute quanto dalle occasioni contrattuali perse in esito alla partecipazione alla gara. Il giudice, in applicazione del disposto di cui all'art. 35 comma 2 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, dovra', pertanto, assegnare alla p.a. un termine per formulare una offerta di risarcimento da raggugliarsi, nel "quantum", al parametro dell'interesse negativo.

T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 31 luglio 2000, n. 5130

Soc. D.DB. Ecologia
c. Com. Cinisello Balsamo

Urbanistica e appalti 2000,1249 nota (BUSATTA)

Documento Appuntato n. 3 di 7

41

Consiglio di Stato - Sezione Quinta
Decisione n. 4776 del 12 settembre 2001
(Presidente Quaranta - Estensore Branca)

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stata affermata la responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., del Comune di Cinisello Balsamo nei confronti della s.r.l. D.DB. Ecologia in relazione al comportamento tenuto dall'Ente nel corso della procedura per l'affidamento a trattativa privata del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, urbani e assimilati, residui di pulizia delle strade e corone funebri, per il quale è stata preferita altra Impresa.

Avverso la decisione il detto Comune ha proposto appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma.

L'appellante sostiene che non sussistevano i presupposti affermati dal primo giudice, posto che l'Impresa appellata era stata tempestivamente informata dell'impossibilità di dar corso alla sua proposta, essendo la stessa Ditta sprovvista della prescritta autorizzazione per il tipo di rifiuti in questione, e non potendo quindi nutrire alcun affidamento sulla aggiudicazione del servizio.

La D.DB. Ecologia si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 12 giugno 2001 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Comune appellante rileva, come primo motivo di impugnazione, che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, posto che la ricorrente, in quanto sprovvista della prescritta autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti del tipo in questione, non avrebbe potuto, in ogni caso, aggiudicarsi l'appalto, ed era pertanto sprovvista della posizione legittimante al giudizio.

Il motivo è infondato, posto che, in prime cure, oltre alla dichiarazione dell'obbligo del Comune di concludere il contratto, che il giudice non ha riconosciuto, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale, tutelando, così, un interesse non condizionato dalla concreta possibilità di ottenere l'appalto, ed anzi alla stessa antitetico e alternativo.

Ciò premesso, la doglianza dell'appellante poggia su due proposizioni complementari: (a) l'Impresa è stata avvertita fin dal 28 dicembre 1998 che il contratto non avrebbe potuto essere concluso; (b) la stessa Impresa non può accampare alcuna pretesa risarcitoria perché, non essendo in possesso della prescritta autorizzazione allo smaltimento di quei determinati rifiuti, era a conoscenza della invalidità della proposta, e, quindi, non

versava in una situazione tutelata dall'art. 1337 c.c., per difetto di buona fede.

La tesi dell'appellante non può essere condivisa.

È opportuno trascrivere i passi essenziali della nota comunale del 28 dicembre 1998: «...comunichiamo che il Servizio scrivente ha in corso approfondimenti normativi, circa le tipologie di rifiuto per cui risulta autorizzato il Vs. impianto di Limbiate. Si chiederanno, in tal senso, ulteriori chiarimenti, agli organi competenti in materia. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile formalizzare una collaborazione con la Vs. Spettabile Società. Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti...».

Osserva il Collegio che ad una nota siffatta non poteva ragionevolmente attribuirsi significato diverso dalla temporanea interruzione della procedura, in attesa dell'acquisizione di un parere circa l'idoneità dell'autorizzazione posseduta dall'appellata in relazione ai tipi dei rifiuti da smaltire. Tanto più che appena sei giorni prima il Comune aveva mostrato di non nutrire alcun dubbio in proposito, comunicando all'Impresa, con nota del 22 dicembre 1998, l'approvazione del conferimento alla stessa del servizio, e chiedendo «di trasmetterci una copia dell'accordo da sottoscrivere».

Se ne deve dedurre, non soltanto che il Comune non poteva legittimamente ritenere di aver comunicato, con la nota del 28 dicembre, la chiusura della trattativa con l'Impresa appellata, ma altresì che manca qualunque elemento per affermare che la stessa Impresa fosse a conoscenza del difetto del requisito, se anche presso il Comune le denunciate «incertezze normative» circa la classificazione dei rifiuti da smaltire, lungi dal risultare *ictu oculi* fin dalla presentazione della domanda, sono emerse in una fase avanzatissima della procedura.

Se poi il Comune avesse inteso, con la nota del 28 dicembre, chiudere la trattativa con l'appellata, può affermarsi che non disponeva di alcun valido motivo per farlo, denunciando lo stesso Comune la semplice esigenza di svolgere un approfondimento normativo, evidentemente senza pregiudizio per l'esito finale della vicenda.

Va anche precisato che la richiesta da parte dell'Impresa dell'integrazione dell'autorizzazione per la categoria di rifiuti mancante, è vicenda che non può incidere sullo stato di buona fede al momento della presentazione della domanda, nel quale non era ancora sorto alcun dubbio circa l'idoneità del titolo posseduto.

Chiarito, dunque, che le proposizioni da cui muove l'appellante sono prive di consistenza, la responsabilità del medesimo è stata affermata in prime cure in base al comportamento tenuto nei mesi successivi al dicembre 1998, caratterizzato da atti non consoni al dovere di lealtà e chiarezza che deve guidare i contraenti.

Basti la citazione della nota del 22 gennaio 1999, con la quale il Comune, in risposta ad argomentate e documentate richieste di chiarimenti avanzate dall'Im-

presa, comunicava di essere in attesa della risposta ai quesiti di ordine tecnico-normativo "inoltrati" al Servizio Regionale competente, chiaramente ricollegandosi a quanto significato il 28 dicembre 1998, e con ciò lasciando intendere che, in caso di parere favorevole, non si intravedevano altri ostacoli alla conclusione del contratto. Ma proprio negli stessi giorni il 26 gennaio 1999, il medesimo Settore Pianificazione del Territorio adottava la determinazione di affidamento del servizio ad altra impresa. L'ambiguità del Comune si consumava ulteriormente con la nota del 16 marzo 1999 con la quale, in relazione ad altre formali richieste di notizie da parte dell'Impresa, ci si limitava a preannunciare una risposta in corso di predisposizione, che veniva poi

effettivamente spedita l'8 aprile successivo. L'assenza nella lettera di un qualunque riferimento alla richiesta di parere rivolta alla Regione, ancora pendente, rende palese che ogni approfondimento sarebbe stato superfluo avendo il Comune già provveduto altrimenti due mesi prima.

Ritiene quindi il Collegio che la decisione di primo grado meriti conferma, e che, pertanto, l'appello debba essere rigettato.

La spese possono essere compensate.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe. ■

Capitolato speciale di appalto

Contratto e capitolato speciale per lavori edilizi

NOVITÀ

- Pag. 270
- L. 55.000
- € 28,41



Fausto Balocco

L'opera, indirizzata ai professionisti ed alle imprese che operano su commessa, riutilizza parte del capitolato del Consiglio Superiore del LL.PP. del 1990, integrandolo per gli aspetti non trattati e soprattutto l'art. 45 del nuovo Regolamento generale dei lavori pubblici nell'ottica della graduale applicazione dei Sistemi Qualità. I numerosi articoli tecnici, oltre a permettere al progettista di esercitare opzioni, definiscono le specifiche delle prescrizioni tecniche delle lavorazioni e dei materiali, come pure le modalità di prova, controllo e collaudo e le norme per la valutazione economica e la misurazione delle stesse. Il capitolato è preceduto dallo schema di contratto (la cui redazione ora è di competenza del progettista) con tutte le disposizioni amministrative ed è disponibile anche sul floppy disk in allegato.

Disponibile anche nelle migliori librerie.

IL SOLE 24 ORE

Per ulteriori informazioni:
tel. (02 oppure 06) 3022.3022

www.ilssole24ore.com



PROVINCIA DI FERRARA



Forum degli Appalti Pubblici della Provincia di Ferrara

*ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA PER LA PREVENZIONE DEL
CONTENZIOSO NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI*

* * *

**Normativa in materia di giustizia
amministrativa:**

Legge 21 Luglio 2000, n. 205

“Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”

D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 80

“Nuove disposizioni in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

stralcio degli articoli 33, 34, 35 così come sostituiti dalla Legge 21 Luglio 2000, n. 205

Legge 6 dicembre 1971, n.1034

“Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”

Legge 21 luglio 2000, n. 205
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000)

Art. 1. Disposizioni sul processo amministrativo

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti: *omissis*¹

2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso".

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: *omissis*²

4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: «entro due giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni».

Art. 2. Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente: *omissis*³

Art. 3. Disposizioni generali sul processo cautelare

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti: *omissis*⁴

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente: *omissis*⁵

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Art. 4. Disposizioni particolari sul processo in determinate materie

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente: *omissis*⁶

¹ Gli articoli della legge 1034/1971 così come modificati dalla legge 205/2000 sono direttamente riportati nel testo della legge incluso di seguito nella presente dispensa.

² Vedi nota n.1

³ Vedi nota n.1

⁴ Vedi nota n.1

⁵ Vedi nota n.1

⁶ Vedi nota n.1

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67⁷, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249⁸.

3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241⁹, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere

⁷ Il testo dell'art.19 (Norme sul processo amministrativo) del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione) abrogato dalla presente era il seguente:

Art. 19: 1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

⁸ - Il testo del comma 27 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), abrogato dalla presente legge, era il seguente:

"27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034".

⁹ La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

L'art. 25 è il seguente:

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.⁹¹⁶¹

rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Art. 5. Giudice unico delle pensioni

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

Art. 6. Disposizioni in materia di giurisdizione

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

–«Art. 33. – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi";

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa»;

c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonchè della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: *omissis*¹⁰

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142¹¹, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi.

¹⁰ Vedi nota 1.

¹¹ L'articolo 13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture) della legge 19/2/1992, n.142 era il seguente:

“1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.

2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sequenza del giudice amministrativo.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire “per memoria” nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Art. 8. Giurisdizione esclusiva

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile¹². Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisoria, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile¹³.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.

Art. 9. Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti: *omissis*¹⁴
2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

¹² Il Titolo I del C.P.C. reca "Dei procedimenti sommari"; il Capo I reca "Del procedimento d'ingiunzione".

¹³ Gli articoli 186 bis e 186 ter del C.P.C. sono i seguenti:

"Art. 186-bis - Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma."

"Art. 186-ter - Istanza di ingiunzione.

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale."

¹⁴ Vedi nota n.1

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: *omissis*¹⁵

Art. 10. Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma: *omissis*¹⁶

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.

Art. 11. Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale

1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: *omissis*¹⁷

Art. 12. Mezzi per l'effettuazione delle notifiche

1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile¹⁸.

Art. 13. Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: *omissis*¹⁹

¹⁵ Vedi nota n.1

¹⁶ Vedi nota n.1

¹⁷ Vedi nota n.1

¹⁸ L'art. 151 – (Forme di notificazione ordinate dal giudice.) del C.P.C. è il seguente:

“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.”

¹⁹ La Legge 27 aprile 1982, n. 186 reca “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”

L'Art. 21. (Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale) è il seguente:

“1. I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2 del precedente articolo 14 nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e della anzianità di servizio.

2. Sul conferimento delle funzioni e sulla assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.

Art. 14. Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 15. Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.

Art. 16. Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».

Art. 17. Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa

1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

3. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

4. Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

5. La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico.

6. I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

7. Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.

8. I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia."

2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".

Art. 18. Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) – 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

- a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
- b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
- c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
- d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
- e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
- f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente".

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 19. Carichi di lavoro dei magistrati

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

"6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati".

Art. 20. Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

"Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".

Art. 21. Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.

Art. 22. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto

a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998 n. 80.

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, S.O.)

Art. 33

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
 - a. concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;
 - b. tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
 - c. in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
 - d. aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
 - e. riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".

Art. 34

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
 - a. alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
 - b. alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Art. 35

1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il

pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali."

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314)

TITOLO I Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali

Art. 1. 1. Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

2. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

3. Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.²⁰

4. Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.²¹

5. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.²²

Art. 2. Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058²³, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale²⁴;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Art. 3. 1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

2. Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.

3. Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Art. 4. Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

²⁰ V. il d.P.R. 277/1975.

²¹ V. il d.P.R. 426/1984.

²² V. il d.P.R. 552/1975.

²³ Il regio-decreto 26 giugno 1924, n. 1058 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale) fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1924, n. 158 ed emanato a norma dell'art. 29, r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, recante modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

²⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1968, n. 33, dichiarò l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuivano alla Giunta provinciale amministrativa le competenze giurisdizionali.

Art. 5. 1. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.²⁵

2. Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775²⁶.

Art. 6. 1. Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

2. Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.²⁷

²⁵ Il comma è stato modificato dall'art. 33, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

²⁶ Si riporta il testo degli articoli citati:

Art.140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

- a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
- b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde;
- c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
- d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.

Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;

- e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774;

- f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 141. Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Art. 142. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.

Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Art. 143. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

- a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;
- b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
- c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.

Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

Art. 144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

²⁷ Si riporta il testo dell'articolo citato:

Art. 84. Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

3. Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, numero 1147²⁸, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108²⁹.

Art. 7. 1. Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058³⁰.

2. Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

3. Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali³¹. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

4. Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 8. 1. Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

2. La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello.

²⁸ Si riporta il testo dell'articolo:

Art. 7. L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria è competente, in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.

²⁹ Si riporta il testo dell'articolo

Art. 19. Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

³⁰ V. la sentenza della Corte costituzionale del 10 aprile 1987, n. 146, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 26, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

³¹ Il primo periodo del terzo comma è stato così sostituito dall'art. 35, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi dall'art. 7, comma 4, L. 205/2000.

La precedente versione era la seguente:

" Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a diritti".

TITOLO II Composizione dei tribunali amministrativi regionali

Art. 9. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza *dei tribunali amministrativi regionali*³², è nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.

2. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

3. Per i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Art. 10. 1. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.

2. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.

Art. 11. 1. I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

2. I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

3. I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.

4. I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Art. 12.³³ *Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:*

a) *i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;*³⁴

b) *i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unità;*

c) *è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.*³⁵

Art. 13. 1. I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

3. Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza *dei tribunali amministrativi regionali*³⁶ per una delle seguenti ragioni:

a) su domanda;

b) in seguito ad avanzamento;

c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla legge;

d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

³² Il Consiglio di Presidenza dei Tribunali amministrativi regionali è stato soppresso dall'art. 50 L.186/1982.

³³ Articolo tacitamente abrogato dalla L. 186/1982.

³⁴ La tabella è stata sostituita dalla Tabella A allegata alla L.186/1982 (art. 23).

³⁵ La tabella è stata sostituita dalla Tabella A allegata alla L. 186/1982, (art. 23).

³⁶ Il Consiglio di Presidenza dei Tribunali amministrativi regionali è stato soppresso dall'art. 50, L.186/1982.

4. I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
5. Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Art. 14. 1. Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

- 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
- 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
- 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
- 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
- 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
- 6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni³⁷;
- 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
- 8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

2. *La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.*³⁸

Art. 15. ³⁹ *Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito, comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.*

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.*⁴⁰

Art. 16. ⁴¹ *I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.*⁴²

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 17. ⁴³ *A decorrere dal 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.*⁴⁴

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

³⁷ L'art. 5, L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha aumentato il termine da quattro ad otto anni.

³⁸ Tale comma è tacitamente abrogato dall'art. 16, comma 3, L. 186/1986.

³⁹ L'articolo è stato tacitamente abrogato dall'art. 17, L. 186/1982.

⁴⁰ Il Consiglio di Presidenza dei Tribunali amministrativi regionali è stato soppresso dall'art. 50, L. 186/1982.

⁴¹ L'articolo è stato tacitamente abrogato dall'art. 18, L. 186/1982.

⁴² Il Consiglio di Presidenza dei Tribunali amministrativi regionali è stato soppresso dall'art. 50, L. 186/1982.

⁴³ L'articolo è stato sostanzialmente abrogato dall'art. 19, L. 186/1982.

⁴⁴ Il Consiglio di Presidenza dei Tribunali amministrativi regionali è stato soppresso dall'art. 50, L. 186/1982.

Art. 18. ⁴⁵ Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO III Norme di procedura

Art. 19. 1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.

2. Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

3. Ai fini fiscali si applicano nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa.

4. Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147⁴⁶. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

Art. 20. 1. Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

2. Se siano interessate più persone il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli atti. Gli interessati, che abbiano già proposto o proponano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale.

3. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

4. Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.⁴⁷

⁴⁵ Tale articolo è da ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 35, L. 186/1982.

⁴⁶ La legge 23 dicembre 1966, n. 1147, reca "Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo" ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1966, n. 329.

⁴⁷ V art. 34, commi 2 e 3 del r.d. 1054/1924; art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971.

Art. 21.⁴⁸

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.⁴⁹
2. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.⁵⁰
3. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.⁵¹
4. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.⁵²
5. Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.⁵³
6. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.⁵⁴
7. Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
- 8.⁵⁵ Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere

⁴⁸ L'art. 1, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito dal primo al quinto comma dell'art. 21, L. 1034/1971. Si riporta il testo precedente di tali commi.

"Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni."

⁴⁹ L'art. 1, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito dal primo al quinto comma dell'art. 21 della L. 1034/1971.

⁵⁰ L'art. 1, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito dal primo al quinto comma dell'art. 21 della L. 1034/1971.

⁵¹ L'art. 1, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito dal primo al quinto comma dell'art. 21 della L. 1034/1971.

⁵² L'art. 1, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito dal primo al quinto comma dell'art. 21 della L. 1034/1971.

⁵³ L'art. 1, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito dal primo al quinto comma dell'art. 21 della L. 1034/1971.

⁵⁴ L'art. 1, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito dal primo al quinto comma dell'art. 21 della L. 1034/1971.

⁵⁵ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.⁵⁶

9. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.⁵⁷

10. In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.⁵⁸

11. Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.⁵⁹

12. L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.⁶⁰

13. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.⁶¹

14. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.⁶²

15. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.⁶³

Si riporta il precedente settimo comma:

" Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta."

⁵⁶ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

⁵⁷ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

⁵⁸ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

⁵⁹ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

⁶⁰ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

⁶¹ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

⁶² Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

⁶³ Il precedente settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi 7-15 dall'art. 3, comma 1, L. 205/2000.

Si riporta il precedente settimo comma:

" Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta."

Art. 21-bis⁶⁴

1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.⁶⁵

Art. 22. 1. Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2. Chi ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

3. Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.

Art. 23. 1. La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

2. Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

3. Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

4. Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

5. Il Presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

6. L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

7. Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.⁶⁶

8. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la

⁶⁴ Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, L. 205/2000.

⁶⁵ Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, L. 205/2000.

⁶⁶ V. anche l'art. 26, comma 7.

parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.⁶⁷

9. Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.⁶⁸

10. Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.⁶⁹

Art. 23-bis⁷⁰ 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

⁶⁷ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 205/2000.

⁶⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 205/2000.

⁶⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L. 205/2000.

⁷⁰ Articolo introdotto dall'art. 4, L. 205/2000.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.⁷¹

Art. 24. 1. La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.

2. Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.

Art. 25. I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.

Art. 26. 1. Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

2. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

3. Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.⁷²

4. Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.⁷³

5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.⁷⁴

6. Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.⁷⁵

7. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione,

⁷¹ Articolo introdotto dall'art. 4, L. 205/2000.

⁷² V. anche l'art. 8, comma 2, L. 205/2000;

⁷³ Gli attuali commi 4-7 risultano dalla novellazione di cui all'art. 9, comma 1, L. 205/2000.

Si riporta il precedente ultimo comma:

" In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile".

⁷⁴ Gli attuali commi 4-7 risultano dalla novellazione di cui all'art. 9, comma 1, L. 205/2000.

Si riporta il precedente ultimo comma:

" In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile".

⁷⁵ Gli attuali commi 4-7 risultano dalla novellazione di cui all'art. 9, comma 1, L. 205/2000.

Si riporta il precedente ultimo comma:

" In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile".

dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.⁷⁶

Art. 27. 1. Si segue il procedimento in camera di consiglio⁷⁷:

1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso⁷⁸ o dichiarare la perenzione⁸⁰
⁸¹,

2) per i ricorsi per i quali le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalità, previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776;

4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.

Art. 28. 1. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli n. 395 e 396 del codice di procedura civile.⁸²

2. Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

3. Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.⁸³

4. Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

5. In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado⁸⁴.

Art. 29. 1. Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

2. I ricorsi avverso le sentenze in materie di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà.

3. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.

⁷⁶ Gli attuali commi 4-7 risultano dalla novellazione di cui all'art. 9, comma 1, L. 205/2000.

Si riporta il precedente ultimo comma:

" In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile".

⁷⁷ V. art. 69, r.d. 642/1907.

⁷⁸ V. art. 46, r.d. 642/1907.

⁷⁹ V. l'art. 26, comma 7.

⁸⁰ V. anche l'art. 26, comma 7.

⁸¹ V. art. 40, r.d. 1054/1924.

⁸² V. art. 82, r.d. 642/1907.

⁸³ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 205/2000. V. anche la norma transitoria di cui l'art. 3, comma 3, L. 205/2000.

⁸⁴ V. sentenza Corte costituzionale 15-17 maggio 1995, n. 177.

4. Nel giudizio di appello si osservano le norme dell'articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.

Art. 30. 1. Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.

2. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28.

3. Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 31. 1. Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

2. L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

3. L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

4. Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

5. Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.⁸⁵

6. Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

7. Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

8. La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

9. L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

10. Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

11. Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

Art. 32. 1. Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

2. Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono ecceperlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

3. La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

⁸⁵ Comma risultante dalla novellazione di cui all'art. 9, comma 4, L. 205/2000.

Si riporta il precedente comma 4.

"Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato."

4. Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

Art. 33. 1. Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

2. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

3. Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.^{86 87 88}

4. Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso⁸⁹. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

5. Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.⁹⁰

Art. 34. 1. Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

2. In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Art. 35. 1. Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.⁹¹

2. Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

3. In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

4. In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza.⁹²

Art. 36. 1. Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.⁹³

Art. 37. 1. I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

2. Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

⁸⁶ V. art. 36, r.d. 642/1907.

⁸⁷ V. art. 10, L.1018/1950.

⁸⁸ V. art. 2, comma 2, d.lgs 642/1948.

⁸⁹ V. art. 2, comma 1, d.lgs. 642/1948.

⁹⁰ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L. 205/2000.

⁹¹ V. art. 45, r.d. 1054/1924.

⁹² L'attuale comma 4 risulta dalla novellazione di cui all'art. 11, comma 1, L. 205/2000.

Si riporta il precedente comma 4.

"La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa."

⁹³ V. sentenza Corte costituzionale 15-17 maggio 1995, n. 177.

3. Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

4. La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

TITOLO IV Disposizioni generali e transitorie

Art. 38. L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43. Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

Art. 39. Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.

Art. 40. 1. Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge.

2. L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio.⁹⁴

Art. 41. Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modificazioni.⁹⁵

Art. 42. Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale.

I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del tribunale la quale sarà tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrerà in funzione.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.

⁹⁴ V. sentenza Corte costituzionale, 5-12 marzo 1975, n. 61.

⁹⁵ Si riporta il testo delle disposizioni richiamate:

2. La Giunta giurisdizionale amministrativa è competente a giudicare:

1) i ricorsi concernenti la legittimità dei provvedimenti della Valle d'Aosta e degli enti pubblici sottoposti alla tutela e alla vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale, quando abbiano per oggetto un interesse di persone fisiche o giuridiche, e sempre che i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o di collegi speciali;

2) le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

Art. 43. L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.⁹⁶

Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.

Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44. All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di referendari per i tribunali amministrativi regionali.

A tali concorsi possono partecipare:

a) per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle università, i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo; i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata;

b) per primi referendari i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza;

c) per referendari: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonché i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.

I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di tribunale od equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati - per referendario.

I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.

I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Art. 45. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

n. 18 posti di consigliere;

n. 27 posti di primo referendario;

n. 15 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

Art. 46. Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.

Art. 47. Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare:

⁹⁶ Con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n. 333, la data dell'insediamento dei tribunali amministrativi regionali è stata fissata al 1° gennaio 1974.

- a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;
 - b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;
 - c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
 - d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
 - e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
 - f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.
- È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.

Art. 48. Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 14 della presente legge.

Art. 49. *Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.*

*Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.*⁹⁷

Art. 50. 1. I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

2. I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.

3. I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, prederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

4. I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Art. 51. I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.

Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 52. Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della Presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi previsti dall'articolo 14.⁹⁸

Art. 53. 1. Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

2. Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

⁹⁷ Abrogato dall'art. 50, comma 1, L.186/1986.

⁹⁸ V. il d.P.R. 214/1973 e il D.P.R. 277/1975

3. Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 54. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



PROVINCIA DI FERRARA



DIVISIONE DI NUOVA QUASAP

**Forum degli Appalti Pubblici della
Provincia di Ferrara – anno 2006**

* * *

**Analisi della giurisprudenza per la
prevenzione del contenzioso negli appalti
pubblici, con particolare riferimento
agli appalti di lavori**

Relatore: Avv. Andrea Corinaldesi

Studio Legale Associato Corinaldesi Mischi – Bologna –

Bologna, 14 marzo 2006

Contenzioso può sorgere

➤ **Nella fase di aggiudicazione della gara**

➤ **Nella fase di esecuzione del contratto**

Contenzioso relativo alla fase di aggiudicazione

Relativamente alla richiesta di annullamento da parte dei partecipanti di decisioni prese da parte della pubblica amministrazione in sede di svolgimento della gara (bando illegittimo, esclusione illegittima, aggiudicazione illegittima ecc. ecc.).

Relativamente alla richiesta risarcitoria per il danno causato al concorrente dal provvedimento illegittimo

Bando di gara

Lex specialis

Regola lo svolgimento della gara cui debbono attenersi:

- 1) Stazione appaltante
- 2) Soggetti partecipanti alla gara
- 3) Commissione giudicatrice

Bando di gara
Interpretazione del bando gara secondo la giurisprudenza

- Nell'ipotesi di incertezze dei precetti contenuti in clausole del bando di gara emanato fra le varie interpretazioni possibili va preferita quella più favorevole all'ammissione dell'impresa (Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. giurisd., 14 Ottobre 1999, n. 538) (n. 1)¹

- Sono di stretta interpretazione le clausole del bando di gara o della lettera di invito che prevedono l'esclusione dalla gara d'appalto incidendo sul contenuto e sulla serietà delle offerte e, quindi, sulla *par condicio* dei partecipanti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 Giugno 1999 n. 1041) (n. 2)

- Le prescrizioni riguardanti specifici adempimenti in tema di gara per l'aggiudicazione di contratti della P.A. quando possono dare luogo a dubbi o essere intese in più di un modo debbono essere interpretate con riferimento al contenuto sostanziale dell'adempimento ed in modo da consentire la più ampia partecipazione ai concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 Marzo 1999, n. 223) (n. 3)

- In mancanza di espressa prescrizione nel bando di gara di previsione di esclusione questa può essere comminata solamente attraverso il criterio di interpretazione teleologica del bando che mira in via suppletiva ad individuare il particolare interesse dell'amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 Maggio 1999, n. 768) (n. 4)

¹ Tra parentesi sono indicati i numeri progressivi di riferimento delle sentenze richiamate il cui testo/massima è presente in fondo al documento nella sezione "Massime giurisprudenziali sulle prescrizioni del bando di gara"

Bando di gara
Casi pratici di illegittimità del bando secondo la giurisprudenza

- Se non richiede alle imprese partecipanti la produzione documentale prevista dalle norme nazionali o comunitarie (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 Febbraio 1998, n. 219) (n. 5)
- Se non dispone l'esclusione automatica dell'offerta anomala ex art. 21 comma 1 bis della legge 109/1994 e successive modifiche (Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia, Sez. giurisdiz., 28 settembre 1998, n. 520) (n. 6)
- Ove imponga ai concorrenti di promettere erogazioni liberali all'amministrazione committente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 Ottobre 1999, n. 1326 n. 7; T.A.R. Sicilia, Sez. I, Palermo 24 Febbraio 1998, n. 237 n. 8)
- Ove prescriva l'esclusione della ditta partecipante per un'irregolarità la quale non sia giustificata da un particolare interesse dell'amministrazione (T.A.R. Lombardia Sez. III, Milano, 21 Ottobre 1997, n. 1826) (n. 9)
- Ove escluda la partecipazione dell'Associazione Temporanea d'Impresa (T.A.R. Valle Aosta, 17 Luglio 1997, n. 104) (n. 10)

Bando di gara
Entro quale termine le imprese possono far valere fare valere la illegittimità

- Se prescrizione immediatamente lesiva entro 60 giorni dalla piena e avvenuta conoscenza del bando (art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto l. 205/2000 che ha abrogato art. 19 l. 135/1997)
- Se lesiva in sede di gara entro 60 giorni dalla piena e avvenuta conoscenza dell'esclusione (art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto l. 205/2000 che ha abrogato art. 19 l. 135/1997).

Aggiudicazione

Momento in cui si stabilisce vincitore dell'appalto di Lavori si svolge in quattro fasi:

- 1) Apertura busta con documenti ed eventuali esclusioni
- 2) Verifica a campione ex art. 10 quater l. 109/1994
- 3) Apertura offerta e comportamento che Commissione deve tenere
- 4) Verifica offerta anomala
- 5) Aggiudicazione

Aggiudicazione

1) Esclusione per problemi relativi all'apertura della busta contenente i documenti

- La clausola che prescrive la presentazione di una data documentazione non può essere interpretata estensivamente (Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 12 settembre 1997, n. 350) (n. 11)

- E' illegittima l'operato della Commissione che consenta ai concorrenti di presentare documentazione aggiuntiva in quanto non è rispettato il termine per la presentazione dei documenti fissato nel bando (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 Giugno 1998, n. 831) (n. 12)

Specificata: L'amministrazione appaltante ha la facoltà, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di invitare le imprese a completare o chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentati, costituendo questo un correttivo all'eccessivo rigore delle forme, e ciò anche nei casi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 Marzo 1999, n. 223) (n. 13)

- Nell'ipotesi in cui lettera d'invito stabilisce l'esclusione di un'impresa da una gara ove risulti la documentazione incompleta quest'ultima deve essere esclusa non essendo rilevante che la prescrizione non risponda ad un interesse sostanziale dell'amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 Aprile 1999, n. 141) (n. 14)

Contra: E' illegittima l'esclusione di una impresa concorrente ad una gara di appalto per l'inosservanza di una prescrizione formale espressa nel bando di gara risultata priva di qualsiasi ragione giustificativa (T.A.R. Sardegna, 13 Marzo 1997, n. 362) (n. 15)

- E' illegittima l'esclusione da una gara ufficiosa di offerta in busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura ma non sigillata con ceralacca come prescritto nel bando di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 Agosto 1997, n. 916) (n. 16)

- E' legittima l'esclusione da una gara di un'impresa che non ha prodotto la documentazione circa la propria capacità tecnica atteso che tale requisito è necessario per dimostrare l'affidabilità della concorrente medesima (Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. giurisd. 27 Aprile 1998, n. 287) (n. 17)

- E' legittima l'esclusione di una ditta che ha presentato la documentazione in forma sciolta in luogo della busta sigillata prescritta dal bando (T.A.R. Umbria, 31 Gennaio 1998, n. 130) (n. 18)
- L'esclusione per carenza documentale è legittima sia nell'ipotesi di mancanza del documento che in assenza del suo contenuto concettuale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 Dicembre 1999, n. 2095) (n. 19)

Aggiudicazione

3) Comportamento che commissione deve tenere e apertura offerta.

Illegittimità nel comportamento della Commissione che possono portare all'annullamento della gara secondo la giurisprudenza.

- Non comunica lo spostamento della gara violando il principio della trasparenza delle operazioni concorsuali (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 Luglio 1996, n. 855) (n. 20)
- Operato della Commissione può essere censurato solamente sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà e della irrazionalità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 Marzo 1997, n. 505) (n. 21)
- In caso di contrasto tra offerta espressa in lettere e quella espressa in cifra prevale la prima in quanto esprime la volontà in maniera più univoca (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 Settembre 1999, n. 1240) (n. 23)

Specificata Quando in un'offerta per l'aggiudicazione di un contratto della P.A. vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per la committente; tale soluzione non può essere adottata quando la discordanza si verifichi per mero errore materiale (Consiglio Giust. Amm. Reg. Sicilia, 5 Maggio 1999, n 170) (n. 24)

- Commissione dopo aver aperto i plichi non ha più la possibilità di specificare i sottocriteri relativi alla valutazione complessiva delle offerte e, più in generale, alle modalità di valutazione dei progetti (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 Aprile 1999, n. 412) (n. 25)
- I requisiti per la partecipazione debbono essere posseduti al momento dell'ammissione e non quello successivo dell'aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 Gennaio 1999, n. 39) (n. 26)

Aggiudicazione

4) Verifica offerta anomala (ex art. 21 comma 1 bis legge 109/1994 e successive modifiche).

- offerte ammesse in gara:

10; - 13; - 14; - 17; - 18; -21; - 35

- offerte da eliminare dal conteggio della soglia di anomalia:

$7 \times 0,10$ (10%) = 0.7 arrotondato all'unità superiore =1: -1; -10 (minor ribasso) e -35 (maggior ribasso);

- media delle restanti offerte $(-13) + (-14) + (-17) + (-18) + (-21) = - 83 : 5 = - 16.6$

- scarti dalla media -16.6 delle offerte che superano la media (senza i maggiori ribassi inizialmente esclusi):

$-17 - 16.6 = 0.4$ $-18 - 16.6 = 1.4$

$- 21 - 16.6 = 4.4$;

$- (- 0.4) + (- 1.4) + (- 4.4) = - 6,2 : 3 = - 2.06$;

- soglia di anomalia: $(- 16.6) + (- 2.06) = - 18.66$

- offerte anomale: - 21 E - 35

Aggiudicazione

5) Aggiudicazione

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

Cosa può disporre l'organo giurisdizionale:

1) Respinge o accoglie l'istanza di sospensiva

successivamente

2) Respinge o accoglie nel merito il ricorso

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

1) Pronuncia sull'istanza di sospensiva (respinta o accolta)

➤ Il TAR chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza succintamente motivata (c.d. decisione in forma semplificata), quando accerta:

- la manifesta fondatezza;
- l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

Le stesse disposizioni si applicano al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

(art. 26 l.n. 1034/1971 come sostituito art. 9 l. n. 205/00 e la cui validità è ribadita anche per le gare d'appalto dall'art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto dall'art. 4 l. 205/00).

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

➤ Istanza di sospensiva respinta

- Giudice dispone sulle spese del procedimento cautelare (art. 21 l. 1034/1971 come sostituito art. 3 l. 205/00)
- Contro ordinanza per fare appello 30 giorni da notifica o 60 da comunicazione deposito della stessa in segreteria
(Combinato disposto art. 28, comma 3 l. 1034/1971 aggiunto da art. 3 comma 2 l. 205/00 e art. 23 bis comma 2 l. 1034/1971 aggiunto da art. 4 l. 205/00)

➤ Istanza di sospensiva accolta

- Giudice non dispone sulle spese del procedimento cautelare (implicitamente ricavabile dall'art. 21 l. 1034/1971 come sostituito art. 3 l. 205/00)
- Il TAR se ritiene ricorso fondato ed evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza del danno e non decide con decisione semplificata fissa udienza di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza.

(art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto dall'art. 4 l. 205/00)

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

➤ Secondo parte della giurisprudenza se contratto tra aggiudicatario e amministrazione già stipulato preclude la possibilità di accogliere l'istanza di sospensiva

(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 23 Dicembre 1999, n. 5049; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 Dicembre 2000, n. 7702) (n. 27, 28)

2) Pronuncia sul merito (respinto o accolto)

➤ Se ricorso respinto

- Atto dell'amministrazione valido ed efficace
- Ricorrente non può vantare alcun tipo di risarcimento

➤ Se ricorso accolto

- Atto dell'amministrazione annullato
- Ricorrente può chiedere il risarcimento del danno subito

Excursus storico relativo alla risarcibilità dell'interesse legittimo nelle gare d'appalto

- Fase precedente all'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 142/1992
- Non è riconosciuto negli appalti il risarcimento dell'interesse legittimo

➤ Entrata in vigore dell'art. 13 della legge 142/1992 (recepisce la direttiva 89/665/CEE) (abrogato dall'art. 35, comma 5 D.Lgs. 80/1998)

● Riconosciuto, negli appalti di lavori e forniture, il risarcimento del danno causato da atti compiuti in violazione del diritto comunitario.

● Domanda di risarcimento proponibile dinnanzi al Giudice Ordinario da chi ha ottenuto l'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.

➤ Entrata in vigore degli art. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 80/1998 (delega dell'art. 11, comma 4 lett. g) della L. 59/1997)

● Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi (art. 33, comma 1, D.Lgs. 80/1998)

● Tali controversie sono in particolare quelle aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie e della normativa nazionale o regionale (art. 33, comma 2, lett. e D.Lgs. 80/1998)

➤ Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite 500/1999 (n. 29)

➤ Sentenza della Corte Costituzionale 17 Luglio 2000 n. 292 (n. 30)

➤ Entrata in vigore dell'art. 7 della legge 205/2000 che ha sostituito gli art. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 80/1998

Risarcimento del danno
(Sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione)

Con la sentenza n. 500/1999 si sono stabiliti i seguenti principi:

- Superamento tradizionale riparto Diritto soggettivo
- Interesse legittimo a favore di un riparto per materia
- D.Lgs. 80/1998 incide in modo significativo su risarcibilità degli interessi legittimi
- Lesione interesse legittimo rientra nella fattispecie di responsabilità ai fini della qualificazione del danno come ingiusto
- Risarcimento solo se attività illegittima della P.A. lede concretamente un bene
- Interesse legittimo oppositivo: danno ingiusto deriva da situazione di illegittimità posta in essere dal provvedimento illegittimo
- Interesse legittimo pretensivo: danno ingiusto nel mancato ottenimento di quanto richiesto

Il giudice per comprendere se domanda risarcitoria fondata deve valutare:

- Sussistenza evento dannoso
- Se accertato evento dannoso sia qualificabile come ingiusto
- Accertare se evento riferibile ad una condotta della P.A.
- Stabilire se detto evento imputabile a dolo o colpa (per accertare la colpa non è invocabile il principio secondo il quale essa sarebbe in re ipsa in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo).

Risarcimento del danno

- Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto (art. 35, c. 1, D.Lgs. 8 Aprile 1998 n. 80 come sostituito art. 7 lett. c) l. 205/2000)
- Nei casi di cui sopra il G.A. può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine (art. 35, c. 2, D.Lgs. 8 Aprile 1998 n. 80 come sostituito art. 7 lett. a) l. 205/2000)
- Il G.A. può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal c.p.c. nonchè della consulenza tecnica d'ufficio esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento (art. 35, c. 2, D.Lgs. 8 Aprile 1998 n. 80 come sostituito art. 7 lett. a) l. 205/2000)

Risarcimento del danno Modalità di determinazione

➤ Se esclusione o aggiudicazione illegittima e soggetto non prova che sarebbe stato l'aggiudicatario

- L'amministrazione è tenuta al pagamento di somme?
[Favorevole: Cfr. per tutte T.A.R. Puglia, Sez. I, 4 Aprile 2000, n. 1401 (n. 31); Contro: T.A.R. Emilia Romagna - Bologna -, Sez. II, 13 Aprile 2001, n. 324 (n. 32)]

➤ Se vi è esclusione o aggiudicazione illegittima e amministrazione non fornisce prova che ricorrente non sarebbe stato l'aggiudicatario

- Perdita di chance che si calcola attraverso il mancato utile (10% dell'importo base d'asta) detratto delle possibilità di vittoria
- Spese sostenute dal ricorrente per la partecipazione alla gara

Risarcimento del danno Modalità di determinazione

➤ Se vi è esclusione o aggiudicazione illegittima e soggetto prova che sarebbe stato l'aggiudicatario

- Reintegrazione in forma specifica unitamente al mancato utile (10 %) per la parte di lavoro già eseguita dalla ditta illegittimamente vincitrice
- Mancato utile, ossia il 10% dell'importo dei lavori
- Spese sostenute dal ricorrente per la partecipazione alla gara

Risarcimento del danno Altre forme di risarcimento cui può essere tenuta a rispondere la P.A.

Risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 Codice Civile [T.A.R. Lombardia - Milano - 31 Luglio 2000, n. 5130 (n. 33); T.A.R. Abruzzo - Pescara - 21 Giugno 2001, n. 609 (n. 34); Consiglio di Stato, Sez. V, 12 Settembre 2001, n. 4776 (n. 35)]

E' dovuto il c.d. interesse negativo costituito tanto dalle spese sostenute quanto dalle occasioni contrattuali perdute in esito alla partecipazione alla gara

Risarcimento del danno

Responsabilità del soggetto che ha emanato l'atto illegittimo fonte del risarcimento corrisposto all'impresa.

Amministrazione può chiedere al soggetto che ha emanato il provvedimento fonte di risarcimento di rispondere del danno causato?

**Definizione delle controversie
in sede di esecuzione del contratto**

In sede di controversia circa l'esecuzione del contratto è competente il Giudice Amministrativo o il Giudice Civile?

Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto (art. 6 della Legge 205/2000)

Wang

Il Contenzioso negli Appalti di Lavori Pubblici

Relatore: Avv. Andrea Corinaldesi

**Studio Legale Associato Corinaldesi Mischi
Via Cesare Battisti, n. 2 - 40123 Bologna
Tel. 051/264474 Fax 051/264564**

Contenzioso può sorgere

➤ **Nella fase di aggiudicazione della gara**

➤ **Nella fase di esecuzione del contratto**

Contenzioso relativo alla fase di aggiudicazione

- **Relativamente alla richiesta di annullamento da parte dei partecipanti di decisioni prese da parte della pubblica amministrazione in sede di svolgimento della gara (bando illegittimo, esclusione illegittima, aggiudicazione illegittima ecc. ecc.)**
- **Relativamente alla richiesta risarcitoria per il danno causato al concorrente dal provvedimento illegittimo**

Bando di gara

Lex specialis

**Regola lo svolgimento della gara cui
debbono attenersi:**

1) Stazione appaltante

2) Soggetti partecipanti alla gara

3) Commissione giudicatrice

Bando di gara

Interpretazione del bando gara secondo la giurisprudenza

- In caso di incertezza delle clausole relative all'ammissione alla gara per l'aggiudicazione di un contratto della p.a. va prescelta l'interpretazione favorevole alla massima partecipazione al concorso, e ciò non solo in omaggio al generale principio di conservazione degli atti, ma anche in conformità al più specifico interesse dell'amministrazione ad un confronto più ampio possibile tra le offerte (Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2004, n. 7140) (n. 1)
- Sono di stretta interpretazione le clausole del bando di gara o della lettera di invito che prevedono ove incidano sul contenuto dell'offerta, e quindi sulla *par condicio* dei partecipanti (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7905) (n. 2)

Bando di gara

Interpretazione del bando gara secondo la giurisprudenza

- **Nelle gare d'appalto pubblico, le prescrizioni riguardanti specifici adempimenti da parte delle imprese partecipanti, quando diano adito a dubbi in ordine all'oggetto o ai soggetti effettivi destinatari debbono essere interpretate con riguardo al contenuto sostanziale dell'adempimento ed in modo da consentire la più ampia partecipazione ai concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586) (n. 3)**

- **In presenza di clausole per le quali è prevista espressamente l'esclusione, per vizi anche soltanto formali, l'amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, 32 - n. 3 bis -)**

Bando di gara

Interpretazione del bando gara secondo la giurisprudenza

- **In mancanza di espressa prescrizione nel bando di gara di previsione di esclusione questa può essere comminata solamente attraverso il criterio di interpretazione teleologica del bando che mira in via suppletiva ad individuare il particolare interesse dell'amministrazione (TAR Lazio, Sez. III, 9 febbraio 2005, n. 1182 - n. 4 - e Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 Maggio 1999, n. 768 - n. 4 bis -)**

Bando di gara

Casi pratici di illegittimità del bando secondo la giurisprudenza

- La p.a. non può dettare nel bando di gara una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista da specifiche norme di legge in materia di produzione di documenti prevista dalle norme nazionali o comunitarie (T.A.R. Lombardia - Milano sez. III 14 febbraio 2002, n. 569 - n. 5 - Consiglio di Stato, Sez. V, 27 Febbraio 1998, n. 219- n. 5 bis -)
- Se non dispone l'esclusione automatica dell'offerta anomala ex art. 21 comma 1 bis della legge 109/1994 e successive modifiche (Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia, Sez. giurisdiz., 28 settembre 1998, n. 520) (n. 6)
- Ove imponga ai concorrenti di promettere erogazioni liberali all'amministrazione committente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 Ottobre 1999, n. 1326 n. 7; T.A.R. Sicilia, Sez. I, Palermo 24 Febbraio 1998, n. 237 n. 8)

- Ove prescrivere l'esclusione della ditta partecipante per un'irregolarità la quale non sia giustificata da un particolare interesse dell'amministrazione (T.A.R. Lombardia Sez. III, Milano, 21 Ottobre 1997, n. 1826) (n. 9)
- Il bando di gara che non ammetta la partecipazione delle ATI costituite o costituenti è illegittimo in quanto questo può essere richiesto solo all'aggiudicatario ma non all'offerente (T.A.R. Puglia - Lecce - Sez. II 14 aprile 2003, n. 1939) (n. 10)
- Problema ammissibilità Associazione Temporanee miste. Ora risolto nel senso dell'ammissibilità attraverso art. 13, comma 3, ultimo periodo, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ove stabilisca che sono categorie speciali di cui all'art. 13, comma 7, tutte le categorie generali (T.A.R. Lazio, 9 Agosto 2002, n. 2002207088) (n. 10 bis) Contra Aut. Vig. LL.PP. delibera n. 25/2001

➤ Problema OG11

- Le opere generali sono sempre subappaltabili salvo il divieto di cui all'art. 13, comma 7 ma questo limite si riferisce solo alle categorie di opere speciali e non a quelle generali (quale è, in particolare, la OG 11- Impianti Tecnologici - inserita nell'All. A al DPR 34/2000 espressamente fra le categorie generali (Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2004, n. 6701) (n. 10 ter)
- *problema* Il possesso dell'iscrizione nella categoria generale OG11 non consente l'esecuzione delle lavorazioni proprie di una particolare categoria specialistica (OS5) ove quest'ultima sia espressamente ed esclusivamente richiesta, come indispensabile, dal bando di gara (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 29 dicembre 2003, n. 13308 n. 10 quater)
- E' legittimo il bando di gara che richiede la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria per un periodo superiore ai 180 giorni (Cfr. Schema garanzia fidejussoria (n. 11))

Tecniche mischi
180 gg

Bando di gara

Entro quale termine le imprese possono ~~far valere~~ fare valere la illegittimità

- Se prescrizione immediatamente lesiva entro 60 giorni dalla piena e avvenuta conoscenza del bando (art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto l. 205/2000 che ha abrogato art. 19 l. 135/1997)
- Sono immediatamente lesive le prescrizioni che stabiliscono i requisiti di partecipazione alle gare (Cons. Stato Ad Plen. 29 gennaio 2003, n. 1 - n. 12 - Cons. Stato, sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4787 - n. 12 bis -)
 - Impugnazione ammissibile solo in presenza di una partecipazione del concorrente alla gara seppure questa debba essere inevitabilmente segnata dalla sua esclusione (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 marzo 2003 n. 1441 - n. 12 ter -)
- Se lesiva in sede di gara entro 60 giorni dalla piena e avvenuta conoscenza dell'esclusione (art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto l. 205/2000 che ha abrogato art. 19 l. 135/1997)

Aggiudicazione

Momento in cui si stabilisce vincitore dell'appalto di Lavori si svolge in ~~cinque~~ ^{sei} fasi

1) Nomina e Composizione Commissione

2) Apertura busta con documenti ed eventuali esclusioni

3) Verifica a campione ex art. 10 quater l. 109/1994

4) Apertura offerta e comportamento che Commissione deve tenere

5) Verifica offerta anomala

6) Aggiudicazione

Aggiudicazione

1) Nomina e Composizione Commissione

*nel caso di
offerte
economicamente
più vantaggiose*

- **Nomina dei Commissari e Costituzione della Commissione debbono avvenire successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 23 marzo 2001, n. 1274 - n. 13 -)**
- **Commissione è collegio perfetto e, quindi, deve operare nel plenum dei suoi membri (Consiglio di Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155 - n. 14 e TAR Lazio, sez. II, 13 febbraio 2004, n. 1404 - n. 14 bis-)**
- **Deroga: Non viola il principio della collegialità delle operazioni la delega ad alcuni membri della commissione di gara dello svolgimento delle attività istruttorie e preparatorie degli elementi sui quali dovrà pronunciarsi il plenum (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6876 - n. 14 ter -)**

- Commissione deve predeterminare i criteri prima dell'apertura delle offerte (TAR Campania, Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005 n. 575 - n. 15 - TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 dicembre 2004, n. 6511 - n. 15bis -, TAR Liguria, Sez. II, 7 settembre 2004, n. 1429 - n. 15bis)

- Le valutazioni compiute dall'amministrazione sono sindacabili solo sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità manifesta (TAR Lazio, sez. III, 23 luglio 2004, n. 7296 - n. 16 e TAR Umbria, 3 settembre 2003, n. 718 - n. 16)

*non per quanto riguarda il merito
che compete solo alle commissioni provinciali TAR*

Aggiudicazione

2) Apertura della busta contenente i documenti ed eventuali esclusioni

- La clausola che prescrive la presentazione di una data documentazione non può essere interpretata estensivamente (Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 12 settembre 1997, n. 350) (n. 17)
- E' illegittimo l'operato della Commissione che consenta ai concorrenti di presentare documentazione aggiuntiva in quanto non è rispettato il termine per la presentazione dei documenti fissato nel bando (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 Giugno 1998, n. 831) (n. 18)
- Non può essere invocata la facoltà dell'amministrazione appaltante di invitare le imprese a completare o chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentate ove questo comporti la possibilità di consentire ex post la presentazione di una dichiarazione mancante e non di far completare il contenuto delle certificazioni (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32) (n. 19)

- **E' illegittima l'esclusione da una gara ufficiosa di offerta in busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura ma non sigillata con ceralacca come prescritto nel bando di gara (TAR Lazio, Sez. I, 20 maggio 20054, n. 4001 - n. 20 - Consiglio di Stato, Sez. V, 18 Agosto 1997, n. 916 - n. 20 bis)**
- **Specifica: Per lembo di chiusura deve intendersi il lembo aperto che si trova sul lato superiore e non quello già preincollato (TAR Sardegna, 19 maggio 2003, n. 627- 20 ter -)**
- **Legittimamente viene esclusa dalla gara il concorrente che ha inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara anche i documenti relativi all'offerta tecnica in quanto viene violato il principio in base al quale vi deve essere la segretezza dell'offerta economica (TAR Lazio, Latina, 26 aprile 2004, n. 232 - n. 21 -)**

- **E' legittima l'esclusione da una gara di un impresa che non ha prodotto la documentazione circa la propria capacità tecnica atteso che tale requisito è necessario per dimostrare l'affidabilità della concorrente medesima (Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. giurisd. 27 Aprile 1998, n. 287) (n. 22)**

- **L'esclusione per carenza documentale è legittima sia nell'ipotesi di mancanza del documento che in assenza del suo contenuto concettuale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 Dicembre 1999, n. 2095) (n. 23)**

Aggiudicazione

3) Verifica a campione ex art. 10 quater l. 109/1994

➤ **Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate P.A. richiede, ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con il sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**

➤ **La richiesta è inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche al primo e secondo classificato**

Aggiudicazione

3) Verifica a campione ex art. 10 quater l. 109/1994

- Per l'interpretazione dell'articolo l'atto di regolazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici del 30 marzo 2000 n. 15 ha stabilito
- La P.A. deve sospendere la gara e procedere alla verifica → *con la verifica internet della SEA ed è più necessario*
- Termine di dieci giorni è perentorio solo per la richiesta dei documenti in sede di verifica prima dell'apertura delle offerte per quelli al primo e secondo classificato no
- A meno che il suo mancato rispetto non sia imputabile all'impresa concorrente (TAR Piemonte, sez. II, 18 giugno 2005, n. 2279 - n. 24 -)
- Tale termine non è suscettibile di ulteriore diminuzione da parte dell'amministrazione (TAR Campania, Napoli, sez. I, 10 marzo 2005, n. 1707 - n. 25 -)

Aggiudicazione

3) Verifica a campione ex art. 10 quater l. 109/1994

➤ Se documentazione non fornita P.A. deve

- Escludere ditta

- Calcolare nuovamente soglia di anomalia (ciò vale solo se a non fornire la documentazione sono il primo e/o il secondo classificato)

Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4512 (n. 26)

- Escutere fideiussione solo se non si prova capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e non requisiti generali

ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE ———— REQUISITI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICI → SÌ
 \ REQUISITI GENERALI → NO

- Segnalare l'accaduto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Aggiudicazione

4) Apertura offerte e comportamento che commissione deve tenere

➤ **Illegittimità nel comportamento della Commissione che possono portare all'annullamento della gara secondo la giurisprudenza.**

- **Non comunica lo spostamento della gara violando il principio della trasparenza delle operazioni concorsuali (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 Luglio 1996, n. 855 - n. 27 -)**
- **Operato della Commissione può essere censurato solamente sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà e della irrazionalità (TAR Lazio, Sez. II, 15 giugno 2005 n. 4935 - n. 28; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 Marzo 1997, n. 505 - n. 29 -)**

- **In caso di contrasto tra offerta espressa in lettere e quella espressa in cifra prevale la prima in quanto esprime la volontà in maniera più univoca** (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 Settembre 1999, n. 1240) (n. 30)

Specifica

- **La regola della prevalenza del dato letterale sul dato in cifre va interpretata tenendo conto dell'espressione della volontà e della eventuale presenza e riconoscibilità dell'errore ostativo** (TAR Lombardia, Sez. II, 13 aprile 2004, n. 1452- n. 30 bis)
- **In una procedura di gara per l'aggiudicazione dei contratti della p.a., in sede di valutazione delle offerte, non risponde ai criteri di logicità attribuire prevalenza al prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre qualora il contrasto sia dovuto ad errore materiale facilmente riscontrabile** (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 200, n. 1016 - n. 30 ter)

- Commissione dopo aver aperto i plichi non ha più la possibilità di specificare i sotto-criteri relativi alla valutazione complessiva delle offerte e, più in generale, alle modalità di valutazione dei progetti (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 Aprile 1999, n. 412) (n. 31)
- I requisiti per la partecipazione debbono essere posseduti al momento dell'ammissione e non quello successivo dell'aggiudicazione (TAR Lazio, Sez. II, 27 ottobre 2003, n. 9080 - n. 32 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 Gennaio 1999, n. 39 - n. 32bis -) *temine per presentare le offerte*

Aggiudicazione

5) Verifica offerta anomala (ex art. 21 comma 1 bis legge 109/1994 e successive modifiche).

- offerte ammesse in gara:

10; - 13; - 14; - 17; - 18; -21; - 35

- offerte da eliminare dal conteggio della soglia di anomalia:

$7 \times 0,10$ (10%) = 0.7 arrotondato all'unità superiore =1: -1; -10 (minor ribasso) e -35 (maggior ribasso);

- media delle restanti offerte $(-13) + (-14) + (-17) + (-18) + (-21) = -83 : 5 = -16.6$

- scarti dalla media -16.6 delle offerte che superano la media (senza i maggiori ribassi inizialmente esclusi):

$-17 - 16.6 = 0.4$ $-18 - 16.6 = 1.4$

$-21 - 16.6 = 4.4$;

$-(-0.4) + (-1.4) + (-4.4) = -6,2 : 3 = -2.06$;

- soglia di anomalia: $(-16.6) + (-2.06) = -18.66$

- offerte anomale: - 21 E - 35

Aggiudicazione

6) Aggiudicazione

➤ **Provvisoria**

→ Solo nel caso in cui
nel bando non sia stato
specificato che la commissione
può fare l'aggiudicazione
definitiva

➤ **Definitiva**

→ C.d.A.

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

Cosa può disporre l'organo giurisdizionale:

**1) Respinge o accoglie l'istanza di
sospensiva**

successivamente

2) Respinge o accoglie nel merito il ricorso

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

1) Pronuncia sull'istanza di sospensiva (respinta o accolta)

➤ **Il TAR chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza succintamente motivata (c.d. decisione in forma semplificata), quando accerta:**

- **la manifesta fondatezza**

- **l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso**

Le stesse disposizioni si applicano al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

(art. 26 l.n. 1034/1971 come sostituito art. 9 l. n. 205/00 e la cui validità è ribadita anche per le gare d'appalto dall'art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto dall'art. 4 l. 205/00)

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

1) Pronuncia sull'istanza di sospensiva (respinta o accolta)

➤ Istanza di sospensiva respinta

- Giudice dispone sulle spese del procedimento cautelare (art. 21 l. 1034/1971 come sostituito art. 3 l. 205/00)**
- Contro ordinanza per fare appello 30 giorni da notifica o 60 da comunicazione deposito della stessa in segreteria
(Combinato disposto art. 28, comma 3 l. 1034/1971 aggiunto da art. 3 comma 2 l. 205/00 e art. 23 bis comma 2 l. 1034/1971 aggiunto da art. 4 l. 205/00)**

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

1) Pronuncia sull'istanza di sospensiva (respinta o accolta)

➤ Istanza di sospensiva accolta

- **Giudice non dispone sulle spese del procedimento cautelare (implicitamente ricavabile dall'art. 21 l. 1034/1971 come sostituito art. 3 l. 205/00)**

- **Il TAR se ritiene ricorso fondato ed evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza del danno e non decide con decisione semplificata fissa udienza di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza.**

(art. 23 bis l. 1034/1971 aggiunto dall'art. 4 l. 205/00)

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

➤ **Secondo parte della giurisprudenza se contratto tra aggiudicatario e amministrazione già stipulato preclude la possibilità di accogliere l'istanza di sospensiva**

(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 23 Dicembre 1999, n. 5049; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 Dicembre 2000, n. 7702) (n. 33, 34)

Controversie giurisdizionali sull'esito della gara

2) Pronuncia sul merito (respinto o accolto)

➤ Se ricorso respinto

- **Atto dell'amministrazione valido ed efficace**
- **Ricorrente non può vantare alcun tipo di risarcimento**

➤ Se ricorso accolto

- **Atto dell'amministrazione annullato**
- **Ricorrente può chiedere il risarcimento del danno subito**

Excursus storico relativo alla risarcibilità dell'interesse legittimo nelle gare d'appalto

- **Fase precedente all'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 142/1992**
 - **Non è riconosciuto negli appalti il risarcimento dell'interesse legittimo**

- **Entrata in vigore dell'art. 13 della legge 142/1992 (recepisce la direttiva 89/665/CEE) (abrogato dall'art. 35, comma 5 D.Lgs. 80/1998)**
 - **Riconosciuto, negli appalti di lavori e forniture, il risarcimento del danno causato da atti compiuti in violazione del diritto comunitario.**

 - **Domanda di risarcimento proponibile dinanzi al Giudice Ordinario da chi ha ottenuto l'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.**

Excursus storico relativo alla risarcibilità dell'interesse legittimo nelle gare d'appalto

- **Entrata in vigore degli art. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 80/1998 (delega dell'art. 11, comma 4 lett. g) della L. 59/1997)**
- **Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi (art. 33, comma 1, D.Lgs. 80/1998)**
- **Tali controversie sono in particolare quelle aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie e della normativa nazionale o regionale (art. 33, comma 2, lett. e D.Lgs. 80/1998)**

Excursus storico relativo alla risarcibilità dell'interesse legittimo nelle gare d'appalto

- **Sentenza della Corte di Cassazione
Sezioni Unite 500/1999 (n. 35)**

- **Sentenza della Corte Costituzionale 17
Luglio 2000 n. 292 (n. 36)**

- **Entrata in vigore dell'art. 7 della legge
205/2000 che ha sostituito gli art. 33, 34 e 35
del D.Lgs. 80/1998**

Risarcimento del danno

(Sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione)

Con la sentenza n. 500/1999 si sono stabiliti i seguenti principi:

- **Superamento tradizionale riparto Diritto soggettivo**
- **Interesse legittimo a favore di un riparto per materia**
- **D.Lgs. 80/1998 incide in modo significativo su risarcibilità degli interessi legittimi**
- **Lesione interesse legittimo rientra nella fattispecie di responsabilità ai fini della qualificazione del danno come ingiusto**
- **Risarcimento sole se attività illegittima della P.A. lede concretamente un bene**
- **Interesse legittimo oppositivo: danno ingiusto deriva da situazione di illegittimità posta in essere dal provvedimento illegittimo**
- **Interesse legittimo pretensivo: danno ingiusto nel mancato ottenimento di quanto richiesto**

Risarcimento del danno

(Sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione)

Giudice per comprendere se domanda risarcitoria fondata deve valutare:

- **Sussistenza evento dannoso**
- **Se accertato evento dannoso sia qualificabile come ingiusto**
- **Accertare se evento riferibile ad una condotta della P.A.**
- **Stabilire se detto evento imputabile a dolo o colpa (per accertare la colpa non è invocabile il principio secondo il quale essa sarebbe in re ipsa in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo)**

Risarcimento del danno

- **Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto (art. 35, c. 1, D.Lgs. 8 Aprile 1998 n. 80 come sostituito art. 7 lett. c) l. 205/2000)**

- **Nei casi di cui sopra il G.A. può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine (art. 35, c. 2, D.Lgs. 8 Aprile 1998 n. 80 come sostituito art. 7 lett. a) l. 205/2000)**

- **Il G.A. può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal c.p.c. nonché della consulenza tecnica d'ufficio esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento (art. 35, c. 2, D.Lgs. 8 Aprile 1998 n. 80 come sostituito art. 7 lett. a) l. 205/2000)**

Risarcimento del danno

Modalità di determinazione

- **Se esclusione o aggiudicazione illegittima e soggetto non prova che sarebbe stato l'aggiudicatario**
- **L'amministrazione è tenuta al pagamento di somme?**
 [Favorevole: Cfr. per tutte T.A.R. Puglia, Sez. I, 4 Aprile 2000, n. 1401 (n. 37); Contro: T.A.R. Emilia Romagna - Bologna -, Sez. II, 13 Aprile 2001, n. 324 (n. 38)]
- **Se vi è esclusione o aggiudicazione illegittima e amministrazione non fornisce prova che ricorrente non sarebbe stato l'aggiudicatario**
- **Perdita di chance che si calcola attraverso il mancato utile (10% dell'importo base d'asta) detratto delle possibilità di vittoria** cioè $10\% \text{ base d'asta} \div \text{numero dei partecipanti}$
- **Spese sostenute dal ricorrente per la partecipazione alla gara**

Risarcimento del danno

Modalità di determinazione

- Se vi è esclusione o aggiudicazione illegittima e soggetto prova che sarebbe stato l'aggiudicatario
 - Reintegrazione in forma specifica unitamente al mancato utile (10 %) per la parte di lavoro già eseguita dalla ditta illegittimamente vincitrice

cioè il soggetto escluso al bando il nuovo appaltatore
 - Mancato utile, ossia il 10% dell'importo dei lavori
 - Spese sostenute dal ricorrente per la partecipazione alla gara

Risarcimento del danno

Altre forme di risarcimento cui può essere tenuta a rispondere la P.A.

➤ **Risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 Codice Civile**

Cioè la S.A. annulla il bando prima di fare la gara e il suo danno è già effettuato presentando

[Consiglio di Stato, Ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6 (n. 39); T.A.R. Lombardia - Milano - 31 Luglio 2000, n. 5130 (n. 40); T.A.R. Abruzzo - Pescara - 21 Giugno 2001, n. 609 (n. 41)]

- **E' dovuto il c.d. interesse negativo costituito tanto dalle spese sostenute quanto dalle occasioni contrattuali perdute in esito alla partecipazione alla gara**

Risarcimento del danno

- **Responsabilità del soggetto che ha emanato l'atto illegittimo fonte del risarcimento corrisposto all'impresa.**
- **Amministrazione può chiedere al soggetto che ha emanato il provvedimento fonte di risarcimento di rispondere del danno causato?**

La P.A. può chiedere il danno al dirigente che ha firmato l'atto impugnato solo se viene dimostrata la colpa o il dolo.

Definizione delle controversie in sede di esecuzione del contratto

- **In sede di controversia circa l'esecuzione del contratto è competente il Giudice Amministrativo o il Giudice Civile?**

- **Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto
(art. 6 della Legge 205/2000)**